SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GU TESTO UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2005.

Nomina di un consigliere di Stato, quale componente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, il comma 1 dell'art. 4 come sostituito dal comma 3 dell'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che istituisce il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Considerato che si rende necessario completare la composizione dell'organo collegiale del suddetto Centro, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

Sulla proposta del presidente del Centro, fatta propria dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Decreta:

Il Consigliere di Stato Roberto Garofoli è nominato, per la durata di un quadriennio, componente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Il presente decreto sarà trasmesso ai componenti organi di controllo e sarà pubblicato, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 335

ALLEGATO

Curriculum del Cons. Roberto Garofoli, nato a Taranto il 20 aprile 1966

ATTIVITÀ E TITOLI

□ Consigliere di Stato con decorrenza 1999.

□ Ha esercitato funzioni di Magistrato del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione di Bari), nonché di Magistrato ordinario dal 1994 al 1999 presso i Tribunali di Taranto (come componente del Collegio penale e del Tribunale del riesame) e Trani (come componente dei Collegi penale e civile e come Giudice dell'udienza preliminare e delle indagini preliminari).

□ Ha svolto attività di Professore a contratto L.U.I.S.S. presso la cattedra di Diritto pubblico.

□ Dottore di ricerca in diritto pubblico e amministrativo dell'economia presso le Università di Bari (Facoltà di economia e commercio) e Roma (La Sapienza).

□ Responsabile dell'Ufficio giuridico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

□ Coordinatore presso il Ministero dell'interno del gruppo per la elaborazione del testo unico sulla prevenzione incendi.

□ Codirettore della Rivista diritto e formazione, Giuffrè.

HA PUBBLICATO E CURATO I SEGUENTI
SAGGI MONOGRAFICI

□ *Privatizzazioni degli enti dell'economia. Profili giuridici*, Milano, 1998.

□ *Accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali e processuali,* Milano, Giuffrè, 2003.

□ *La nuova giurisdizione esclusiva. Commento organico al decreto legislativo n. 80/1998*, Milano, Giuffrè, 2000.

□ *Le Autorità indipendenti* (a cura di), Napoli, 2000.

□ *La nuova tutela cautelare, monitoria e sommaria nel nuovo processo amministrativo*, Giuffrè, 2002.

□ *Studi di diritto penale*, Giuffrè, 2002.

□ *Responsabilità della pubblica amministrazione e risarcimento del danno innanzi al giudice amministrativo*, Giuffrè, 2003.

□ *Codice giurisprudenziale di diritto amministrativo*, Giuffrè, 2004.

□ *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, 2003.

□ *Codice giurisprudenziale degli appalti di lavori pubblici*, Giuffrè, 2004.

□ *Trattato di diritto processuale amministrativo*, in sette tomi (a cura di), Giuffrè, 2005.

□ *Codice giurisprudenziale degli appalti di servizi e forniture*, Giuffrè, 2004.

□ *Il nuovo diritto degli appalti pubblici dopo la direttiva comunitaria n. 18/2004* (a cura di), Giuffrè 2005.

PRINCIPALI SAGGI E NOTE

□ *L'organismo di diritto pubblico, il recente allineamento tra giudice comunitario e giudice nazionale e i profili ancora problematici,* in *www.giust.amm.it*

□ *La tutela cautelare degli interessi negativi. Le tecniche del remand e dell'ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro normativo,* in *Dir. proc. amm.*, 2002.

□ *Appalti misti,* in *Foro amm.*, 2002.

□ *L'art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998 al vaglio della Cassazione e del Consiglio di Stato,* in *Urbanistica e appalti*, 2000, 602.

□ *Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi all'indomani della sentenza n. 500/99*, Relazione tenuta al Consiglio superiore della Magistratura il 23 ottobre 1999, pubblicata in *www.Giust.it*

□ *Giurisdizione in tema di servizi pubblici*, Relazione tenuta al Consiglio superiore della Magistratura il 23 gennaio 2002, pubblicata in *www.Giust.it*

□ *Sviluppi in tema di giurisdizione amministrativa e regole costituzionali: organo indiretto, nozione comunitaria di amministrazione aggiudicatrice, riparto per blocchi di materie (d. leg. n. 80/98)*, nota a Cons. Stato, 28 ottobre 1998, n. 1478, in *Foro it.*, 1999.

□ *Il rito degli appalti e la tutela risarcitoria degli interessi legittimi dopo il d. lgs. n. 80/98*, in *Urbanistica e appalti*, 1999, 299.

□ Saggio su *Procedimento, accesso e autorità amministrative indipendenti*, su *Foro amm.*, 1999.

□ Saggio su *Profili comunitari del diritto di accesso*, su *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 1999.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

□ Nota a Corte di Giustizia 15 gennaio 1998, *Organismo di diritto pubblico: orientamenti della Corte di Giustizia e dei Giudizi nazionali a confronto*, in *Foro it.*, 1998, IV, 133.

□ Saggio su *Società in mano pubblica: forma, natura e problemi di giurisdizione*, in *Urbanistica e appalti*, 1998, fasc. 3.

□ Nota a Cons. di Stato, sez. V, n. 192/1998 in tema di scelta del socio in società locali miste, in *Urbanistica e appalti*, 1998, fasc. IV.

□ Nota su *Criteri di scelta del socio privato di minoranza in società a partecipazione pubblica locale maggioritaria,* in Urbanistica e appalti, 1998, fasc. 2.

□ Saggio su *Unicità della giurisdizione e indipendenza del giudice: principi costituzionali ed effettivo sviluppo del sistema giurisdizionale,* in *Dir. proc. amm.*, 1998, 121 ss.

□ Saggio su *Golden share e autorità indipendenti*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 1998.

□ Nota a Cons. Stato, sezione VI, Ordinanza 2 settembre 1998, n. 1205, in *Urbanistica e appalti*, 1998, 11.

□ Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 15 giugno 1998, n. 9128, in *Urbanistica e appalti*, 1998, 12.

□ Saggio su *Accesso agli atti degli organismi di diritto pubblico,* in *Urbanistica e appalti*, 1998, 12.

□ Articolo su *Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi: profili comunitari,* in *Urbanistica e appalti*, 1997, 253 ss.

□ Saggio su *Organismo di diritto pubblico: criteri di identificazione e problemi di giurisdizione*, in *Urbanistica e appalti*, 1997, fasc. nono.

□ Nota su *Accesso all'attività di diritto privato degli enti pubblici privatizzati*, in *Giur. it.*, 1997, fasc. ottavo.

□ Nota su *Attività di autotutela e diritto comunitario,* in *Urbanistica e appalti*, 1997, fasc. terzo.

□ Saggio su *Avocazione delle indagini preliminari: profili costituzionali e aspetti problematici*, in *Giur. cost.*, 1996, fascicolo secondo.

□ Nota su *Truffa ai danni dell'Enel: natura giuridica dell'ente*, in *Riv. pen. dell'economia*, 1996, fascicolo secondo.

□ Saggio su *Sindacabilità, in sede di giudizio di legittimità, dei regolamenti della Corte costituzionale*, in *Riv. trim. di dir. pubbl.*, 1997, fasc. terzo.

□ Saggio su *Costituzione economica e sistema prevenzionistico patrimoniale*, in *Giur. cost.*, 1996, fasc. quinto e in *Le misure di prevenzione patrimoniali*, Bari, 1998.

□ Articolo su *Clonazione e poteri di necessità e d'urgenza del Ministro*, in *Diritto penale e processo*, 1997, fasc. quarto.

□ Nota su *Evoluzione del sistema di prevenzione patrimoniale e morte del soggetto pericoloso*, in *Corr. giur.*, 1997, fasc. quinto.

□ Nota *Rivalutabilità dei gravi indizi di colpevolezza dopo il decreto che dispone il giudizio e diritto vivente*, in Arch. proc. pen., 1997.

□ Partecipazione alla elaborazione del Codice di procedura penale Ipsoa 1998, a cura di A. Giarda e G. Spangher.

05A09613

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupascu Camelia Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Vista l'istanza della sig.ra Lupascu Camelia Daniela, nata l'11 marzo 1972 a Pirjol (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo professionale rumeno di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Asistent social, profilul sociopsihopedagogie, specializarea asistenta sociala» conseguito nel giugno 1995 presso la Università di Iasi (Romania);

Considerato inoltre che è in possesso di esperienza professionale, per un periodo superiore a due anni negli ultimi dieci;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolar-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 30 dicembre 2004 dalla questura di Torino a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Lupascu Camelia Daniela, nata l'11 marzo 1972 a Pirjol (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 27 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09528

DECRETO 27 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Lazarte Palma Jorge Eric, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Lazarte Palma Jorge Eric, nato il 23 aprile 1969 a Lima (Perù), cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo professionale di «Periodista», rilasciato nel settembre 2003 dal «Colegio de Periodistas» del Perù, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di giornalista professionista;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico «Licenciado en Ciencias de la Comunicación», conseguito presso la «Universidad de San Martin de Porres» il 20 ottobre 1997;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 319/1994, e successive integrazioni;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla questura di Roma in data 2 luglio 2004 valido fino al 2 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Lazarte Palma Jorge Eric, nato il 23 aprile 1969 a Lima (Perù), cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: *a)* legislazione della stampa (scritto), *b)* deontologia professionale (orale).

Roma, 27 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

05A09529

DECRETO 27 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Menta Elina Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Menta Elina Daniela, nata a Casada (Argentina) il 14 giugno 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Bioquimica» rilasciato dalla «Universidad Nacion de Tucuman», in Argentina nel dicembre 1992, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo»;

Preso atto che risulta essere iscritta al «Colegio de Bioquimicos» di Tucuman da gennaio 1993;

Considerato inoltre che la richiedente ha inoltre documentato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 23 giugno 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Menta Elina Daniela, nata a Casada (Argentina) il 14 giugno 1963, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) ordinamento e legislazione di interesse professionale; 2) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

05A09527

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2005.

Scioglimento di tredici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti tredici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

Clae Sud, con sede in Portici, costituita in data 10 maggio 1982, rogito notaio Pasquale Tufano, REA 343407, codice fiscale n. 03791030632, BUSC 10015;

EDI. COS, con sede in S. Antimo, costituita in data 15 luglio 1982, rogito notaio Raffaele De Luca, REA 344402, codice fiscale n. 03832280634, BUSC 10092;

Cosedil, con sede in Pozzuoli, costituita in data 15 luglio 1982, rogito notaio Luigi Mauro, REA 344925, codice fiscale n. 03864550631, BUSC 10095;

San Giorgio a Cremano Pasti, con sede in San Giorgio, costituita in data 16 settembre 1982, rogito notaio Raffaele De Napoli, registro imprese n. 3619/82, REA mancante, codice fiscale mancante, BUSC 10104;

Adams, con sede in Quarto, costituita in data 22 settembre 1982, rogito notaio Giuseppe Rotondano, REA 344596, codice fiscale n. 03896020637, BUSC 10111;

Labor et Productio, con sede in Napoli, costituita in data 19 ottobre 1982, rogito notaio E. Salomone, REA 345701, codice fiscale n. 03919160634, BUSC 10146;

Le Maschere, con sede in Napoli, costituita in data 22 dicembre 1982, rogito notaio Luigi Mauro, registro imprese n. 460/83, REA mancante, codice fiscale mancante, BUSC 10245;

Minerva, con sede in Caivano, costituita in data 29 aprile 1983, rogito notaio Giuseppe Di Transo, REA 350591, codice fiscale n. 04118960634, BUSC 10438;

L'Indipendente, con sede in Torre Del Greco, costituita in data 14 dicembre 1983, rogito notaio Giovanni Mainiero, registro imprese 2877/83, REA mancante, codice fiscale mancante, BUSC 10498;

Stella Maris Puolo, con sede in Massalubrense, costituita in data 4 giugno 1984, rogito notaio Luigi Cariello, REA 359741, codice fiscale n. 04438990634, BUSC 10982;

Agricoop, con sede in San Giuseppe Vesuviano, costituita in data 30 gennaio 1986, rogito notaio Domenico Maio, REA 408340, codice fiscale n. 04916820634, BUSC 11557;

S.D.M., con sede in Napoli, costituita in data 31 gennaio 1986, rogito notaio Alfonso Monda, REA 410654, codice fiscale n. 04898620630, BUSC 11672;

Artemisia, con sede in Napoli, costituita in data 6 febbraio 1990, rogito notaio Elio Bellecca, REA 477526, codice fiscale n. 06194640634, BUSC 13023.

Napoli, 2 settembre 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A09531

DECRETO 5 settembre 2005.

Scioglimento di sedici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Le seguenti sedici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

Maritrasport, con sede in Torre Annunziata, costituita in data 17 novembre 1979, rogito notaio Michele Diliegro, registro imprese n. 43/80 - REA mancante, codice fiscale mancante, BUSC 8532;

Onda Libera, con sede in Napoli, costituita in data 25 ottobre 1977, rogito notaio Tommaso Oliviero, registro imprese n. 352/77, REA mancante, codice fiscale mancante, BUSC 8549;

Civiltà Nuova II, con sede in Napoli, costituita in data 6 giugno 1980, rogito notaio Tommaso Oliviero, REA 332354, c.f. n. 03302580638, BUSC 8888;

CO.MA.CA., con sede in Pozzuoli, costituita in data 17 ottobre 1980, rogito notaio Vittorio Iazzetti, REA 329423, c.f. n. 03325450637, BUSC 9019;

Bellascio, con sede in Ercolano, costituita in data 28 gennaio 1981, rogito notaio Costanzo Sorrentino, REA 333966, c.f. n. 03390880635, BUSC 9109;

Susanna, con sede in Napoli, costituita in data 4 febbraio 1981, rogito notaio Leopoldo Chiari, REA 331815, c.f. n. 01961140637, BUSC 9122;

Dical, con sede in Napoli, costituita in data 31 gennaio 1981, rogito notaio Bianca Fusco, registro imprese n. 966/81, REA mancante, codice fiscale mancante, BUSC 9139;

Imper Sud, con sede in Napoli, costituita in data 21 gennaio 1981, rogito notaio Felice Piccinni, registro imprese n. 883/81, REA mancante, c.f. n. 02520600630, BUSC 9160;

Ricostruzione e Sviluppo, con sede in Casoria, costituita in data 26 marzo 1981, rogito notaio Luigi D'Anna, REA 334925, c.f. n. 03440710634, BUSC 9425;

Giovitt, con sede in Ercolano, costituita in data 20 marzo 1981, rogito notaio Giuseppe Cinque, REA 336189, c.f. n. 03410860633, BUSC 9482;

Galileo Galilei, con sede in Napoli, costituita in data 2 giugno 1981, rogito notaio Carlo Iaccarini, REA 336031, c.f. n. 95001690635, BUSC 9485;

Edil Simpatia, con sede in Napoli, costituita in data 23 settembre 1981, rogito notaio Giuseppe Rotondano, REA 336613, c.f. n. 03521840631, BUSC 9505;

Rosario, con sede in Qualiano, costituita in data 15 maggio 1981, rogito notaio Alfonso Monda, registro imprese n. 3455/81, REA mancante, codice fiscale mancante, BUSC 9512;

Daria, con sede in Napoli, costituita in data 2 dicembre 1981, rogito notaio Giuseppe Rotondano, REA 339212, c.f. n. 03574210633, BUSC 9662;

Musella, con sede in Napoli, costituita in data 26 maggio 1982, rogito notaio Giuseppe Rotondano, REA 342750, c.f. n. 03772800631, BUSC 9978;

Noi 82, con sede in Melito, costituita in data 28 giugno 1982, per rogito notaio Rosalba Miglietta, REA 343750, c.f. n. 03816180636, BUSC 10059.

Napoli, 5 settembre 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A09530

DECRETO 23 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Reggio Calabria a responsabilità limitata», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 20 luglio 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2002, che il valore della produzione iscritto a bilancio è nullo e che nell'ultimo biennio è stata inattiva;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa sociale «Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Reggio Calabria a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott.ssa Mararcella Clara Reni in data 12 dicembre 1990, rep. n. 7779, registro società n. 200/91, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 23 settembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A09501

DECRETO 23 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Pietra Cappa società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Luca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 24 agosto 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2002, che il valore della produzione iscritto a bilancio è inferiore ad € 2500,00 e che nell'ultimo biennio è stata inattiva;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa sociale «Pietra Cappa società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Luca, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 19 giugno 1996, rep. n. 36335, registro delle imprese n. 128844, camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 23 settembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A09500

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Eurosea» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminati il verbale di revisione del 12 agosto 2005 e quello di accertamento del 20 settembre 2005 e la documentazione agli atti, da cui risulta che la sottoindicata società cooperativa in liquidazione ordinaria non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, della società cooperativa di seguito elencata:

1) società cooperativa «Eurosea» a r.l., con sede legale in Torino, corso Francia n. 9, costituita il 18 marzo 1981 per rogito notaio dott. Giuseppe Sbarrato, in liquidazione ordinaria dal 20 dicembre 1986.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 settembre 2005

Il direttore provinciale: GRIPPA

05A09499

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 2005.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;

Visto il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 ed, in particolare, l'art. 110-*terdecies* e l'allegato VII, lettera I;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», così come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la lettera n. D/213 del 1° marzo 2005 con la quale la Commissione europea ha comunicato che i servizi della Commissione stanno valutando la possibilità di concedere agli Stati membri la facoltà di introdurre una differenziazione del tasso di disaccoppiamento per regione, autorizzando un tasso di disaccoppiamento del 100% in una o più regioni specifiche;

Vista la dichiarazione della Commissione europea sulla possibilità di applicare in una o più regioni un tasso di disaccoppiamento del 100%, resa nel comitato di gestione dei pagamenti diretti del 20 aprile 2005;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative alla possibilità di applicare nella regione Puglia, sulla base di criteri oggettivi, un tasso di disaccoppiamento del 100%;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Tassi di disaccoppiamento

1. Nel settore del tabacco, per le superfici della regione Puglia, il coefficiente di cui all'allegato VII, lettera I del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissato al limite massimo di 1,00.

2. Nel settore del tabacco, per le superfici di tutte le altre regioni, ad eccezione della regione Puglia, il coefficiente di cui all'art. VII lettera I del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissato a 0,4.

Art. 2.

Criteri oggettivi

1. Per la regione Puglia il coefficiente pari al limite massimo di 1,00 si giustifica per le seguenti ragioni:

a) il numero di produttori di tabacco e la produzione complessiva regionale è in progressiva ed irreversibile riduzione;

b) il riscatto delle quote ha subito una netta evoluzione a dimostrazione della volontà dei produttori pugliesi di abbandonare le produzioni;

c) le risorse finanziarie del Fondo comunitario del tabacco per i progetti di riconversione sono stati quasi totalmente assegnati alla regione Puglia;

d) il numero delle associazioni di produttori e delle imprese di prima trasformazione si è dimezzato e, di conseguenza, anche il prodotto contrattato;

e) gli stocks di tabacco invenduto giacenti presso le imprese di prima trasformazione hanno raggiunto livelli eccessivi e, solo recentemente, sono stati smaltiti in parte.

2. Al fine di evitare effetti discriminatori nonché una distorsione della concorrenza fra produttori, per le superfici della regione Puglia non è possibile accedere all'aiuto accoppiato.

3. La regione Puglia è esclusa dalle zone di produzione di cui all'art. 110-*duodecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Art. 3.

Autorità competente per la gestione ed il controllo

Le disposizioni riguardanti il presente decreto ministeriale saranno attuate con propri provvedimenti dall'A.G.E.A.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 2

05A09670

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 4 ottobre 2005.

Attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, concernente criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi relativi al ritiro dell'uva da tavola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del predetto decreto, che autorizza l'AGEA ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi previsti dal comma 1 del medesimo art. 1;

Considerato che allo stato attuale gli accordi di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge n. 182/2005, sono stati sottoscritti, con le modalità previste dalla medesima disposizione, dai produttori delle regioni Puglia e Sicilia;

Ritenuta la necessità di definire con urgenza — in considerazione dello stato avanzato della campagna dell'uva da tavola — criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2, dell'art. 1, del richiamato decreto-legge n. 182/2005, relativi alla acquisizione da parte di AGEA di un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola;

Decreta:

Art. 1.

1. L'AGEA è autorizzata, nel limite massimo di 9,6 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola di qualità sana, leale e mercantile. L'uva suddetta:

a) è pagata da AGEA direttamente al produttore al prezzo di 12 euro netti a quintale;

b) è trasformata in succo d'uva da destinare in aiuto alimentare ai Paesi che sono successivamente individuati dal Ministero degli affari esteri.

2. L'AGEA — entro sette giorni dalla emanazione del presente decreto — provvede alla ripartizione della quantità di uva da tavola di cui al comma 1, tra le regioni che hanno sottoscritto gli accordi.

Art. 2.

1. L'uva da tavola di cui all'art. 1 è consegnata ai centri di raccolta a spese del soggetto conferente (singolo produttore, cooperativa, organizzazione di produttori).

2. L'AGEA affida alle Unioni riconosciute la gestione operativa riguardante la consegna dell'uva da tavola ai centri di raccolta, nonché le operazioni di consegna dei quantitativi alle ditte, individuate dalle stesse Unioni. Le medesime ditte effettueranno la trasformazione dell'uva in succo,.

3. Le spese relative al trasporto dell'uva da tavola dai centri di raccolta agli stabilimenti di trasformazione, le spese di lavorazione dell'uva, le spese di conservazione, confezionamento, imballaggio e le operazioni connesse all'uscita del succo d'uva dagli stabilimenti di trasformazione sono a carico di AGEA.

Art. 3.

1. L'AGEA è autorizzata ad emanare le istruzioni operative per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

2. L'AGEA presenta al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 2005 la relazione sull'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2005

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

05A09655

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 28 settembre 2005.

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2005. (Deliberazione n. 14/05).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 28 settembre 2005;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di € 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma da € 46.481.121,00 a € 67.139.397,00;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;

Visto l'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, che prevede un ulteriore incremento di 20 milioni, per l'anno 2005, delle risorse di cui sopra;

Considerato che le risorse disponibili per i succitati interventi ammontano per l'anno 2005 a € 97.468.535,00;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1107 del 9 giugno 2005, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;

Considerato che con la predetta direttiva del Ministro delle infrastrutture si è ravvisata l'opportunità di far luogo ad una rimodulazione delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, che favorisca l'utilizzo delle categorie di veicoli più rispettosi dell'ambiente prevedendo, a partire dall'anno 2005, l'esclusione da tali riduzioni dei veicoli Euro 0, e, a partire dall'anno 2006, l'esclusione dei veicoli Euro 1, e conseguente rimodulazione degli indici di sconto;

Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre più ecologici, da ammettere alle riduzioni compenste dei pedaggi autostradali;

Vista la delibera n. 13 con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 2005, il 90% dell'importo di € 97.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come incrementato ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e dall'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati al punto 2 della stessa delibera n. 13;

Considerato pertanto che in virtù dei suddetti provvedimenti risulta attualmente disponibile un importo complessivo di € 87.721.681,50 dal quale andrà detratto l'importo che il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovrà erogare per rendere operativa la presente delibera, che può indicativamente preventivarsi in € 170.000,00, nonché l'importo che può indicativamente stimarsi in € 200.000,00, da destinarsi alla definizione dell'eventuale contenzioso;

Considerato che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di € 87.351.681,50 salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata complessiva somma di € 370.000,00 preventivata per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3 e categorie superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.

Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate nel successivo punto 8.

Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalità indicate nel successivo punto 8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata, laddove la forma associata stessa fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli appartenenti ad essa.

3. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte, alla data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno 2005, all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno 2005. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.

5. Le riduzioni suddette si applicano altresì alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno 2005, di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

6. Le predette riduzioni si applicano altresì alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attività di autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonché alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

7. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:

a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:

0,5 per i veicoli Euro 1;

1 per i veicoli Euro 2;

1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori;

b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

Fatturato globale annuo in euro	% di riduzione
da 51.646,00 a 206.583,00	10%
da 206.583,01 a 516.457,00	15%
da 516.457,01 a 1.032.914,00	20%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00	25%
oltre 2.582.284,00	30%

8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, superi le disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.

Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

10. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera, a definire le modalità con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalità di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico (floppy disk o CD). La stessa delibera disciplina le modalità di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le società che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalità di erogazione da parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle società concessionarie agli aventi titolo, nonché i criteri e le modalità di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.

Con la predetta delibera il Comitato provvede in particolare a predisporre un prospetto nel quale il soggetto avente titolo alla riduzione deve indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore) tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera, ed il numero dell'apparato Telepass, ovvero il numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.

Il Comitato provvede altresì a predisporre ed a rendere disponibile sul proprio sito Internet www.alboautotrasporto.it il programma per la compilazione del prospetto che deve essere trasmesso su supporto magnetico (floppy disk o CD) qualora la richiesta di riduzione compensata sia riferita a più di 10 veicoli a motore, all'atto della presentazione della domanda.

11. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2005

Il presidente: DE LIPSIS

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE
SULLE EMISSIONI INQUINANTI
(per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

EURO 1

91/441 CEE

91/542 CEE punto 6.2.1.A

93/59 CEE

EURO 2

91/542 CEE punto 6.2.1.B

94/12 CEE

96/1 CEE

96/44 CEE

96/69 CE

98/77 CE

EURO 3

98/69 CE

98/77 CE rif. 98/69 CE

1999/96 CE

1999/102 CE rif. 98/69 CE

2001/1 CE rif. 98/69 CE

2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A

2001/100 CE A

2002/80 CE A

2003/76 CE A

EURO 4

98/69 CE B

98/77 CE rif. 98/69 CE B

1999/96 CE B

1999/102 CE rif. 98/69 CE B

2001/1 CE rif. 98/69 CE B

2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1

2001/100 CE B

2002/80 CE B

2003/76 CE B

N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

05A09502

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2004.

Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
ED IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 e successive modificazioni, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano e, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinino le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, nonché per la trasmissione informatica dei dati;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2002, in particolare l'art. 15;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 31 gennaio 2002 in particolare al fine di rideterminare le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale per superare alcune difficoltà operative riscontrate in sede di applicazione;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 maggio 2004;

Decretano:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 31 gennaio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) anagrafe bovina: il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina;

b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente decreto. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:

1) codice ISTAT del comune in cui è ubicata (tre caratteri);

2) sigla automobilistica della provincia (due caratteri);

3) numero progressivo dell'allevamento all'interno di quel comune (tre caratteri);

c) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda intesa come unità epidemiologica e, in caso di più allevamenti in un'azienda, questi ultimi devono formare un'unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:

1) codice azienda (di cui al punto precedente);

2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento;

3) codice ISTAT della specie animale;

d) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;

e) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato, individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo è individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'azienda;

f) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus;

g) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, destinato ad essere condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potrà essere avviato solamente alla macellazione;

h) stabilimento di macellazione: stabilimento autorizzato dall'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;

i) autorità competente: il Ministero della salute, e, ciascuno per la propria competenza: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende unità sanitarie locali, l'AGEA e gli organismi pagatori;

j) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato è accettato e registrato nella Banca dati nazionale, con le modalità stabilita dal manuale operativo;

k) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dalla autorità competente al fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in anagrafe con quanto rilevabile ad un controllo;

l) certificato elettronico di identità: l'abilitazione per l'accesso alla banca dati nazionale;

m) manuale operativo: manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina emanato si sensi dell'art. 6, comma 2;

n) evento: ogni notizia riguardante il singolo capo ovvero l'allevamento.».

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto 31 gennaio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Le principali finalità dell'anagrafe bovina sono:

a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza);

b) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;

c) assicurare efficienza ed efficacia nella gestione, nell'erogazione e nel controllo dei regimi di aiuto comunitari.

2. L'anagrafe bovina comprende i seguenti elementi:

a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;

b) i passaporti per gli animali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;

d) la banca dati informatizzata.

3. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:

a) i detentori degli animali;

b) i responsabili degli stabilimenti di macellazione;

c) i fornitori di marchi auricolari inclusi i produttori e i distributori;

d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche;

e) i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali;

f) AGEA e organismi pagatori;

g) le regioni e le province autonome;

h) il Ministero della salute.

4. L'anagrafe bovina si basa:

a) sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del responsabile dello stabilimento di macellazione;

b) sulla registrazione degli eventi nella banca dati nazionale, da effettuarsi nei tempi stabiliti dal presente decreto.

5. L'Azienda unità sanitaria competente a livello territoriale certifica l'iscrizione del capo nella banca dati nazionale e conseguentemente rilascia e vidima il documento individuale degli animali, denominato passaporto.».

Art. 3.

1. L'art. 4 del decreto 31 gennaio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

1. Il servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente provvede al rilascio e alla vidimazione del passaporto, entro quattordici giorni dalla notifica del detentore di cui all'art. 7, comma 5, per gli animali identificati conformemente all'art. 3, dopo l'iscrizione e la verifica del capo nella banca dati nazionale. A certificazione dell'avvenuta verifica della presenza dei dati nella banca dati nazionale, sul passaporto dovrà essere presente un codice attribuito dal Centro servizi nazionale. Il modello del passaporto è conforme al modello riportato nell'allegato III.

2. Il Servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria competente può autorizzare uno dei soggetti di cui all'art. 14 per la sola stampa del passaporto secondo modalità tecniche stabilite dal manuale operativo.

3. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di identificazione della madre può essere omessa sul passaporto, di cui al comma 1 esclusivamente per gli animali nati prima del 1° gennaio 1998.

4. Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento.

5. In deroga a quanto previsto al comma 4, ferme restando le norme a tutela del benessere animale, tenuto conto che gli animali il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono idonei al trasporto ai sensi del decreto legislativo n. 532/1992 e decreto legislativo n. 388/1998, è consentita la movimentazione intraregionale di un vitello di meno di quattro settimane di età, correttamente identificato e accompagnato dalla cedola identificativa e dalla dichiarazione di provenienza (mod. 4). Il trasporto deve avvenire alle seguenti condizioni:

a) il detentore dell'azienda di origine appone le marche auricolari, registra il capo nel registro di cui all'art. 5 e nella banca dati nazionale;

b) gli animali devono essere trasportati direttamente dall'allevamento di nascita all'allevamento di destinazione;

c) la movimentazione deve avvenire esclusivamente in ambito regionale;

d) in deroga al disposto della lettera *c)* il trasporto del capo può avvenire unicamente tra regioni sulla base di un apposito accordo stipulato dalle regioni interessate.

6. Le regioni con proprio regolamento definiscono obblighi e responsabilità dei soggetti detentori relativamente alle operazioni di trasporto e consegna di cui alla lettera *c)* e *d)* e gli adempimenti necessari al fine della tracciabilità dei capi, in ogni momento della vita dell'animale.

7. Entro sette giorni dall'arrivo del capo il detentore dell'azienda di destinazione trasmette la cedola identificativa e la dichiarazione di provenienza (mod. 4) alla azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che provvede a stampare il passaporto. Sul retro del passaporto il nuovo detentore riporta il passaggio di proprietà del vitello.».

Art. 4.

1. L'art. 6, comma 2, del decreto 31 gennaio 2002 è sostituito dal seguente:

2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono predisposte dal Comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale operativo da emanarsi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 5.

1. L'art. 7 del decreto 31 gennaio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

1. Il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, deve tenere debitamente aggiornato il registro di cui all'art. 5, comma 4. Entro tre giorni dall'ingresso in stalla, dall'uscita dalla stalla, ovvero dalla marcatura dei capi, il detentore riporta nel registro, almeno le seguenti informazioni:

a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di nascita, la data di ingresso in stalla, il codice della madre, il sesso e la razza;

b) la data del decesso per gli animali morti in allevamento;

c) per gli animali che lasciano l'allevamento: la data di partenza, il codice di identificazione dell'azienda o dello stabilimento di macellazione di destinazione, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'allevamento o dello stabilimento di macellazione di destinazione, ai quali viene trasferito l'animale, gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4);

d) per gli animali che arrivano nell'allevamento: la data di ingresso in stalla, il codice di identificazione dell'azienda dalla quale l'animale proviene e gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).

2. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista i marchi auricolari presso le figure previste all'art. 2, comma 3, lettera *c)* registrati nell'elenco di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*. Il detentore può acquistare un numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale.

3. I marchi auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati.

4. Entro venti giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato, il detentore appone i marchi auricolari previsti all'art. 3 e trascrive le nascite nel registro di cui all'art. 5.

5. Entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari il detentore registra nella banca dati nazionale le informazioni di cui al comma precedente ovvero può comunicarle formalmente al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente attraverso la consegna della documentazione prevista (cedola), correttamente compilata. La ASL provvede alla registrazione nella banca dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione, e provvede a conservare tale documentazione agli atti. Nella banca dati nazionale dovrà essere registrata anche la data di ricevimento della comunicazione ovvero della notifica.

6. Entro i sette giorni successivi ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, il detentore di animali della specie bovina importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio comunitario appone al capo, nelle modalità indicate dal presente decreto e dal manuale operativo, i marchi auricolari di cui all'art. 3.

7. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 5 e, in ogni caso, prima che gli animali lascino l'azienda, il detentore registra nella banca dati nazionale le importazioni ovvero le comunica formalmente al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente, consegnando la documentazione prevista correttamente compilata. La ASL provvede alla registrazione nella banca dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione, e ne conserva copia. Nella banca dati nazionale dovrà essere registrata anche la data di ricevimento della comunicazione ovvero della notifica.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 6 non occorre procedere all'identificazione di quegli animali importati da Paesi terzi, destinati ad un macello situato nel territorio nazionale e che debbano essere effettivamente macellati entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.

9. Il detentore:

a) è responsabile della corretta tenuta dei passaporti, delle cedole identificative, dei marchi auricolari e del registro aziendale;

b) completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto, inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma negli spazi previsti;

c) compila la specifica sezione dei passaporti relativa ai premi comunitari;

d) comunica entro 48 ore all'autorità di polizia giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale lo smarrimento ovvero il furto degli animali ovvero il furto o lo smarrimento della documentazione di cui alla lettera *a)*. La ASL competente provvederà alla registrazione delle comunicazioni nella banca dati nazionale;

e) comunica la morte di un animale, ove non provveda direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla data del decesso, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale.

10. Il detentore comunica alla banca dati nazionale ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11. Il detentore può registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma 10 nella banca dati nazionale secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale movimentato, al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente, entro sette giorni, la documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale.

12. Per le operazioni di cui ai precedenti commi 5, 7, 10 e 11, il detentore può avvalersi, previa specifica delega, di uno dei soggetti di cui all'art. 14 del presente decreto. Il soggetto delegato provvede alla registrazione delle informazioni in banca dati nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione prevista dal manuale operativo e la conserva agli atti. In banca dati nazionale dovrà essere registrata anche la data di ricevimento della comunicazione ovvero della notifica. Il soggetto delegato registra gli eventi comunicati dal detentore sulla base di un protocollo progressivo. Le comunicazioni degli eventi fatte da parte del detentore ad uno dei soggetti delegati di cui all'art. 14, sono equiparate a quelle fatte all'autorità competente.

13. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione di provenienza (mod. 4) dovrà essere compilata sulla base dei dati correttamente registrati nella banca dati nazionale e riportati sul passaporto secondo le modalità previste dal manuale operativo.».

Art. 6.

1. L'art. 9 del decreto 31 gennaio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, l'elenco dei fornitori di marchi auricolari è registrato nella banca dati nazionale a seguito di domanda di riconoscimento conforme al modello riprodotto nell'allegato V.

2. I fornitori di marchi auricolari sono cancellati dall'elenco nel caso di produzione e distribuzione di marchi non conformi a quanto previsto all'art. 3 del presente decreto.

3. I fornitori trasmettono alla banca dati nazionale e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale l'elenco dei marchi forniti a ciascun allevamento, contestualmente alla consegna, secondo le modalità definite nel manuale operativo.

4. Nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite anche le regioni e le Aziende unità sanitarie locali, che siano state iscritte a seguito di richiesta al Ministero della salute. In questo caso i suddetti soggetti assumono gli stessi obblighi previsti a carico delle figure di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c)*.».

Art. 7.

1. L'art. 13 del decreto 31 gennaio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

1. La banca dati nazionale deve contenere e rendere disponibili all'AGEA ed agli organismi pagatori, ai sensi del regolamento (CE) n. 3887/92, del regolamento (CE) n. 1254/99, nonché ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 gennaio 2000, almeno i seguenti dati:

a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:

1) tipo di produzione;

2) aziende autorizzate decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997;

3) iscrizioni ai libri genealogici di razza;

b) identificativo individuale degli animali della specie bovina:

1) marca auricolare;

2) data di nascita;

3) sesso;

4) razza o tipo genetico;

5) data di entrata in allevamento;

6) periodo di lattazione (data di inizio e di fine);

7) codice della madre;

8) data di presentazione e codice della domanda di premio;

9) codice del libro genealogico di iscrizione;

c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e registrato:

1) data di uscita dall'allevamento;

2) codice aziendale del nuovo allevamento ovvero codice univoco aziendale della struttura di macellazione;

d) dati relativi alla morte di un animale identificato e registrato:

1) data di morte;

e) dati relativi alla macellazione:

1) data di macellazione;

2) marca auricolare;

3) numero di macellazione attribuito alla carcassa;

4) peso della carcassa;

5) classificazione;

6) categoria;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7) codice univoco identificativo della struttura di macellazione;

f) dati relativi ad animali macellati su disposizione dell'autorità sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi:

1) data di macellazione;

2) causa di macellazione;

3) marca auricolare;

4) esiti positivi test definitivi BSE;

g) anomalie rilevabili nella banca dati nazionale e codificate nel manuale operativo;

h) inadempienze ed irregolarità nel sistema di identificazione e registrazione rilevate nell'ambito dell'attività di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:

1) codice aziendale;

2) tipo di inadempienza ed irregolarità codificate nel manuale operativo;

3) data della sanzione;

4) tipo di sanzione;

5) importo della sanzione;

i) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarità dalle strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:

1) codice univoco dello stabilimento della struttura di macellazione;

2) tipo di inadempienza o irregolarità codificate;

3) data della sanzione;

4) tipo di sanzione;

5) importo della sanzione;

j) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto anabolizzante di cui al decreto legislativo n. 336/1999;

k) anomalie riscontrate nelle domande di premio e nei controlli in loco:

1) allevamento sottoposto a campione;

2) tipo del campione;

3) data del controllo;

4) esito controllo favorevole;

5) esito controllo con anomalie;

6) tipo di anomalie codificate nel manuale operativo;

7) tipo di sanzione (amministrativa, penale, etc.);

8) importo della sanzione.

2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 è effettuata, nel termine previsto dalla normativa comunitaria ovvero dal presente decreto ovvero, in mancanza di termine nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, da parte:

a) del detentore per i dati di cui alla lettera *a)*, punto 1, lettera *b)* punto 1-punto 8, lettera *c)* punto 1 e punto 2, lettera *d)* punto 1 del comma 1;

b) della struttura di macellazione per i dati di cui alla lettera *e)* del comma 1;

c) della AUSL per i dati di cui alla lettera *a)* punto 2, lettera *f)*, lettera *h)*, lettera *i)* e lettera *j)* del comma 1;

d) dell'AGEA per i dati di cui alla lettera *b)* punto 8 e lettera *k)* del comma 1;

e) della banca dati nazionale per i dati di cui alla lettera *g)* del comma 1;

f) delle Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche per i dati di cui alla lettera *a)* punto 3 e lettera *b)* punto 9 del comma 1;

g) l'Associazione italiana allevatori per il dato di cui alla lettera *b)*, punto 6 nel solo caso degli animali sottoposti ai controlli delle attitudini produttive ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche.

3. L'AGEA e gli organismi pagatori regionali sono connessi alla banca dati nazionale secondo modalità tecniche stabilite nel manuale operativo.

4. Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, ciascuno per quanto di competenza, determinano le modalità di adeguamento del patrimonio informativo della banca dati nazionale in modo da garantirne l'adeguamento all'evoluzione della normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia zootecnica.».

Art. 8.

1. L'art. 14 del decreto 31 gennaio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

1. Il detentore, ove non provveda direttamente per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, può avvalersi, previa comunicazione, del Servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale competente, oppure opera, conferendo specifica delega, con l'assistenza degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari riconosciuti ai sensi dell'art. 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonché dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il titolare dello stabilimento di macellazione, ove non provveda direttamente per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, può operare con l'assistenza di associazioni o di altre organizzazioni a tal fine delegate ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 oltre che degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; ai fini dell'espletamento di tali adempimenti le regioni possono individuare con proprio regolamento altri soggetti. Nel caso di stabilimenti di macellazione a capacità limitata il titolare, ove non provveda direttamente per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, può avvalersi, previo accordo, del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, purché sia garantita, in ogni caso, la comunicazione degli eventi entro i sette giorni previsti.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il detentore e il titolare dello stabilimento di macellazione devono, ove non vi abbiano già provveduto, ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui al presente decreto, comunicare la volontà di operare direttamente o di avvalersi del servizio veterinario dell'ASL competente ovvero di uno dei soggetti di cui al comma precedente.

4. Le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche per gli adempimenti di cui al precedente art. 13, comma 2, lettera *f)* opereranno secondo le modalità stabilite in ambito S.I.A.N.

5. A.G.E.A. e gli organismi pagatori e le regioni possono stipulare apposita convenzione per le finalità previste dal presente decreto con i soggetti di cui al comma 1.

6. Il servizio veterinario della Azienda sanitaria competente vigila sulla corretta esecuzione degli adempimenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8.».

Art. 9.

1. L'art. 15 del decreto 31 gennaio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, il Comitato tecnico di coordinamento e composto da:

a) un rappresentante del Ministero della salute;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) un rappresentante del Ministro delle innovazioni e delle tecnologie;

d) un rappresentante del Centro servizi nazionale;

e) un rappresentante di AGEA area coordinamento;

f) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

2. Il Comitato di cui al comma 1 predispone le procedure di cui all'art. 6, comma 2, e propone le modifiche alla disciplina del presente decreto da adottarsi con le medesime modalità di emanazione del presente decreto. Il Comitato verifica la compatibilità della banca dati regionale con i criteri di cui all'art. 11, comma 3, ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della salute della operatività della banca dati regionale.

3. Il Comitato di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si riunisce almeno ogni 3 mesi e si avvale di un tavolo tecnico consultivo a cui partecipano anche i rappresentanti dei soggetti maggiormente rappresentativi di cui all'art. 14.».

Art. 10.

1. Gli allegati al decreto 31 gennaio 2002 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

2. Gli allegati del presente decreto sono modificati con decreto del Ministro della salute.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro degli affari regionali
LA LOGGIA

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 286

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare **sinistro**

LATO INTERNO:
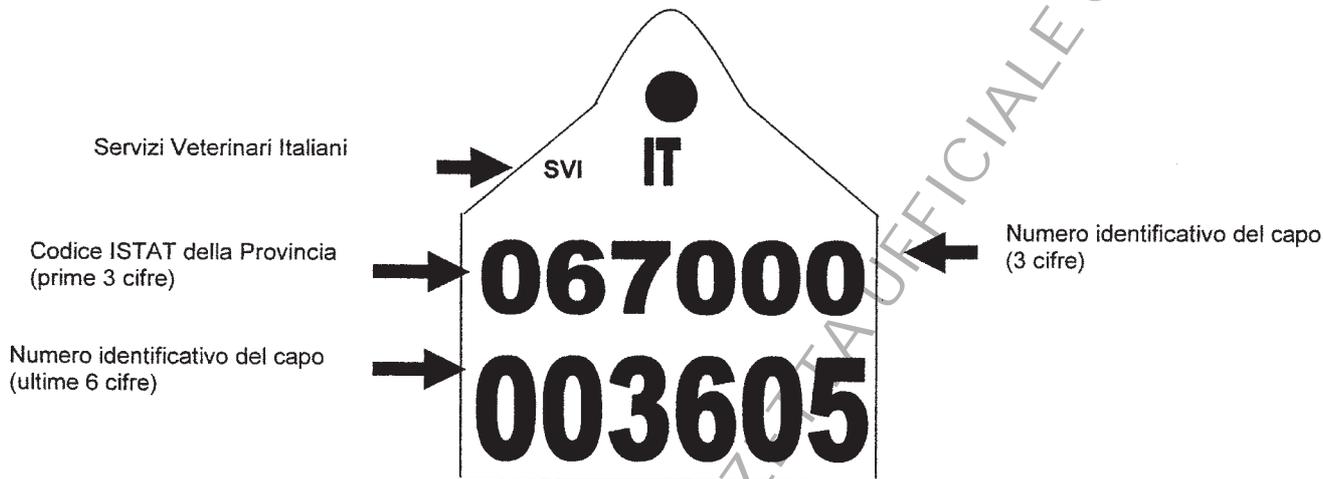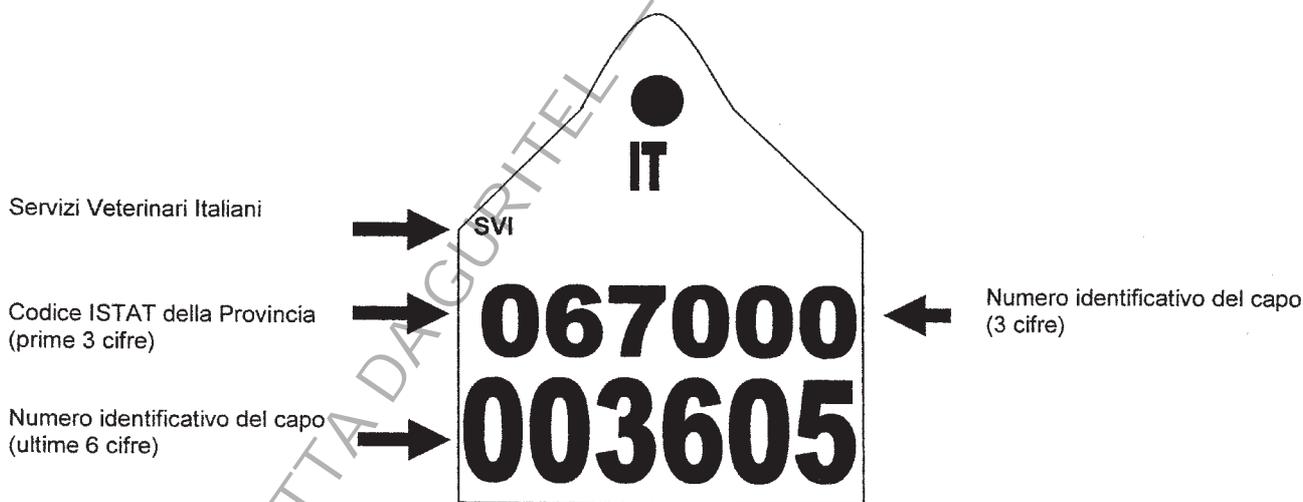
COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

Marca auricolare da apporre sul padiglione **auricolare destro**

LATO ESTERNO:

LATO INTERNO

Servizi Veterinari Italiani

SVI IT

Codice ISTAT della Provincia (prime 3 cifre)

067 000003605

Numero identificativo del capo

Area a disposizione dell'allevatore
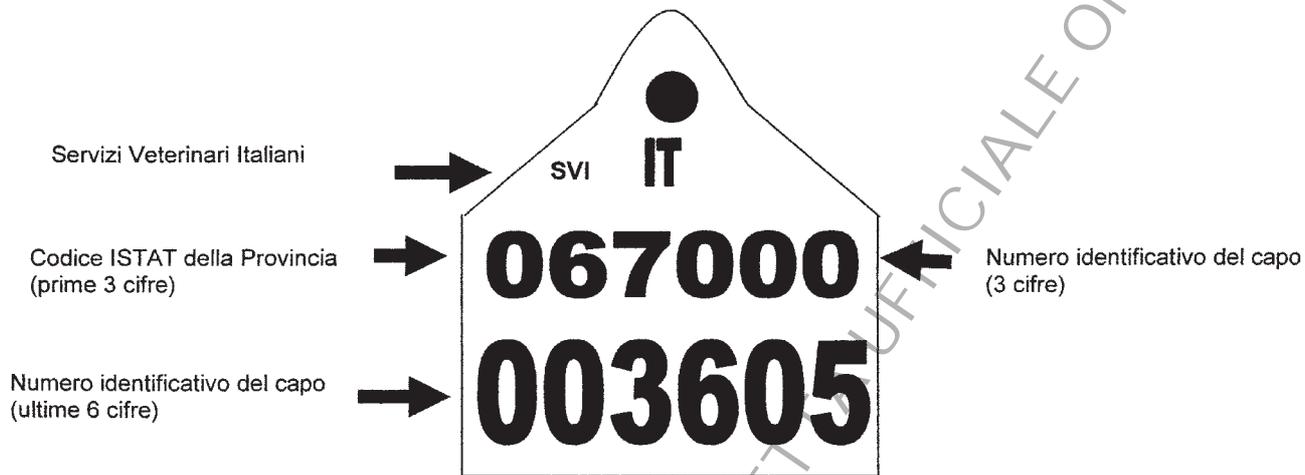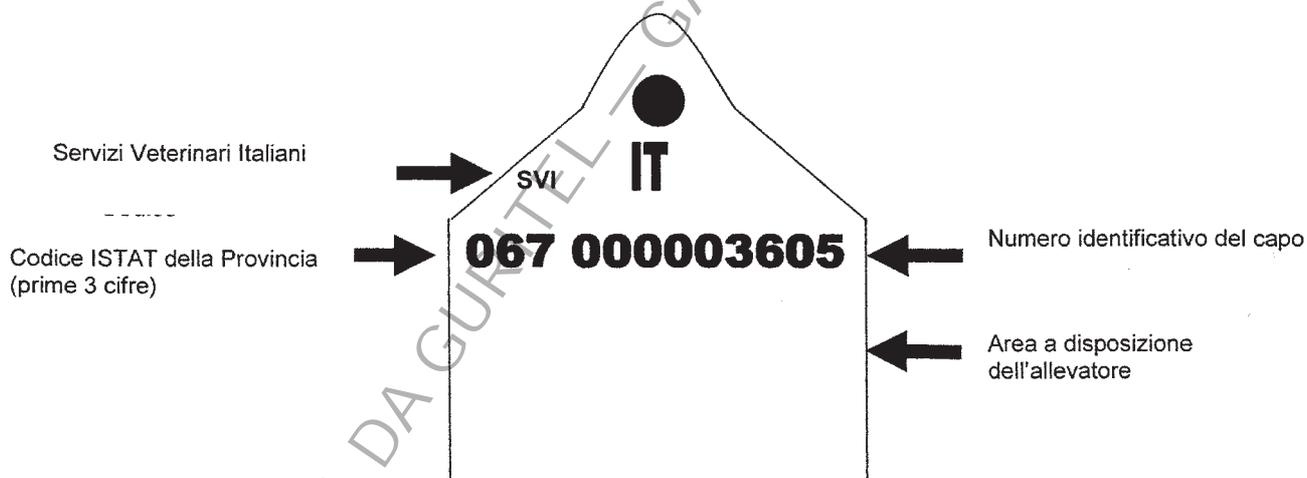
I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono di materiale plastico flessibile;
b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata della vita dell'animale;
c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;
d) sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli;
e) riportano solamente diciture non asportabili di colore nero;
f) ogni marchio auricolare è composto di due parti di uguale dimensione e forma, maschio e femmina;
g) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm;
h) ciascuna parte ha una larghezza minima di 55 mm;
i) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm;
j) sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri genealogici;
k) dopo un anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO

(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)

Nuova identificazione ☐ Sostituzione ☐

CODICE IDENTIFICATIVO

CODICE A BARRE

Codice azienda

IT ☐ ☐ ☐

Codice del marchio della madre

Codice del marchio applicato in precedenza all'animale (1)

E.T. (2) ☐

Sesso (M/F) ☐

Data di nascita dell'animale____________ Data di applicazione del marchio ____________

Data ingresso in stalla ____________ Nato in azienda ☐ Razza ____________

Origine dell'animale: Paesi Terzi ☐ Paese di origine:____________

(3) Paese di provenienza ____________

Detentore (cognome, nome): ____________ Cod. fiscale____________

Proprietario (cognome, nome) (4) : ____________ Cod. fiscale ____________

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me riportate nel presente atto rispondono a verità:

Data di compilazione .... Firma____________

(1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative vigenti
(2) Barrare nel caso di animale nato a seguito di trasferimento embrionale
(3) Indicare il Paese Terzo di Provenienza se diverso dal Paese di origine
(4) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal detentore

---

PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE (5)

Codice azienda di destinazione

IT ☐ ☐ ☐

Data ingresso in stalla ....../....../....../

Firma del detentore____________

Spett.

....
Via.......................................
CAP CITTA'................
PROVINCIA......................

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto(6) in data: .../....../....

presso ____________

Comune ____________ Prov. ______

(5) Da compilarsi nel caso di utilizzo della cedola come Passaporto provvisorio
(6) Cancellare la dizione non corretta

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO III

SERVIZIO VETERINARIO - DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA

00000000/02

REGIONE .... **AZIENDA U.S.L.** ....

Codice CSN

CODICE A BARRE (matricola dell'animale)

CODICE AZIENDALE [(1)]

IT *Codice progetto* [(2)]

Detentore (Cognome e Nome) .... **Cod. fiscale** ....

Proprietario (Cognome e Nome) .... **Cod. fiscale** ....

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Marca auricolare: **Sesso** (M / F) **M** **Data nascita** ....

Razza .... **Marca della madre**[(3)] .... **Embryo transfer** ☐

Marca precedente[(4)] .... **Codice Paese d'origine** .... **Data ingresso in stalla** ....

Data rilascio ....

CODICE A BARRE (razza, sesso e data di nascita)

Timbro

Firma del veterinario responsabile

(retro)

PASSAGGI DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE

Codice Azienda di destinazione :**IT** **Identificativo fiscale allevamento**..

Data di ingresso in stalla ..../........./.......... Firma del detentore **1**

Codice Azienda di destinazione : **IT** **Identificativo fiscale allevamento**..

Data di ingresso in stalla ..../........../......... Firma del detentore **2**

Codice Azienda di destinazione : **IT** **Identificativo fiscale allevamento**..

Data di ingresso in stalla ..../........./......... Firma del detentore **3**

Codice Azienda di destinazione : **IT** **Identificativo fiscale allevamento**..

Data di ingresso in stalla ..../........./......... Firma del detentore **4**

[(5)] **Bovino maschio intero richiesto a premio** ☐ ....

[(5)] **Bovino maschio castrato richiesto a premio prima domanda** ☐ ....

[(5)] **Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda domanda** ☐ ....

(1) Azienda di nascita (o di prima importazione)
(2) Da compilare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partecipa.
(3) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01.01.1998.
(4) Da compilare per gli animali importati dai Paesi Terzi e gli animali identificati prima del 01.01.1998 e successivamente rimarcati
(5) Da compilare per gli animali maschi per i quali è stata fatta richiesta di premio comunitario.
(6) Cancellare la dizione non corretta.

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto[(6)] in data:....../....../......

presso ______________________

Codice mattatoio ______________________

Comune ______________________ Prov. ______

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER BOVINI

Allegato IV

N° Ordine	Marchio di identificazione	Razza	Sesso (M / F)	Marchio precedente	Codice della madre	CARICO O NASCITA					SCARICO O MORTE				Data Nome firma organismo di controllo
						Nato in azienda (inserire N) o acquistato (inserire A)	Data di nascita	Data ingresso	Provenienza (1) (3)	Estremi modello 4	Destinazione (2)	Morto in azienda (inserire M) se venduto (inserire V)	Data di morte o di vendita	Estremi modello 4 (4)	Osservazioni

(1) Per gli animali che arrivano nell'azienda andrà trascritto il codice aziendale, il nome e indirizzo del detentore dell'azienda di provenienza.
(2) Per gli animali che lasciano l'azienda andrà trascritto il codice aziendale, il nome e indirizzo del detentore dell'azienda di destinazione.
(3) Per gli animali provenienti da altri Paesi indicare il numero del certificato sanitario di scorta rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti.
(4) Per gli animali morti in azienda indicare il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti.

PAGINA N ____

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *V*

Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti - Piazzale Marconi, 25 - 00144 ROMA

Il sottoscritto cognome ....
nome ....
nato a .... il ....
rappresentante legale della Ditta fornitrice ....
sede legale .... prov. ....
codice fiscale/partita IVA ....

Chiede

che la Ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di marchi auricolari per l'identificazione degli animali della specie bovina ☐ suina ☐ ovicaprina ☐ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 e successive modificazioni.

Il sottoscritto si impegna:

a comunicare se trattasi di produttore, fornitore o distributore di marchi auricolari, se trattasi di fornitore fornirà il nominativo della Ditta produttrice dei marchi iscritta a sua volta in elenco, nel caso in cui trattasi di distributore fornirà il nominativo della ditta fornitrice degli stessi iscritta in elenco;

a consegnare marchi auricolari unicamente agli allevatori (alla Regione e/o ASL, per quelle Regioni e/o AASSLL che provvedano all'approvvigionamento di marchi auricolari per l'allevatore e che figurano nell'elenco fornitori redatto dal Ministero della salute) che ne avranno fatto domanda on line tramite la BDN, nella richiesta on line sarà indicata la quantità di marchi auricolari necessaria e il relativo numero di assegnazione (codice identificativo degli animali da marchiare) determinato dalla banca dati nazionale;

a consegnare unicamente marchi auricolari conformi alla normativa vigente;

a comunicare all'Autorità giudiziaria, al Ministero della salute e alla Regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di marchi auricolari e/o relative cedole identificative;

a non fornire marchi auricolari con codice identificativo duplicato, se non su esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare la fornitura nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi;

a trasmettere alla BDN, alla Regione, contestualmente alla consegna, ciascun lotto di marchi prodotti e consegnati, come definito dal Manuale operativo di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2002;

a depositare presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, un campione, per ciascun tipo, di marchio auricolare per gli animali che la ditta ha in commercio ed intende distribuire;

a non distribuire o commercializzare marchi auricolari diversi dai campioni depositati;

nel caso di nuove produzioni, a depositare preventivamente un campione degli stessi presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti;

ad indicare il «codice di prodotto» per ogni campione di marchi auricolari depositato;

a depositare presso Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti un fac-simile della cedola identificativa in commercio e/o che intende distribuire;

ad allegare alla domanda di riconoscimento una copia dell'iscrizione alla Camera di commercio;

ad allegare alla domanda di riconoscimento la certificazione di conformità dei marchi auricolari come previsto dal decreto ministeriale del 28 maggio 2002.

Il sottoscritto dichiara che i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente decreto.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che ad eccezione dei marchi prodotti in sostituzione di marchi smarriti, che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in tutti gli altri casi, la Ditta che procede alla stampa dei codici, deve possedere sistemi di controllo dei codici stampati, in modo da evitare che lo stesso codice venga stampato più di una volta, la Ditta dovrà illustrare sinteticamente il sistema di controllo posseduto.

Il sottoscritto è a conoscenza che i marchi forniti verranno sottoposti a perizia e che il costo della stessa sarà a proprio carico.

Il sottoscritto è a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate nonché le disposizioni legislative vigenti, può essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria Ditta dall'elenco fornitori di marchi auricolari redatto dal Ministero della salute.

Data, ...

Firma ....

05A09620

DECRETO 26 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Velarde Orizano José Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Velarde Orizano José Antonio, cittadino peruviano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Veterinario» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 settembre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Velarde Orizano José Antonio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Veterinario» rilasciato in data 24 novembre 1999 dalla «Universidad Nacional Mayor de San Marcos», Lima (Perù) al sig. Velarde Orizano José Antonio, nato a Lima (Perù) il 20 aprile 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il dott. Velarde Orizano José Antonio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A09636

DECRETO 26 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Sorra Picari Violeta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Sorra Picari Violeta, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico Veterinario» conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 settembre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Sorra Picari Violeta è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico Veterinario» rilasciato in data 10 luglio 1986 dall'Università di agricoltura di Tirana, Facoltà di veterinaria (Albania), alla sig.ra Sorra Picari Violeta, nata a Tirana (Albania) il 26 gennaio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. La dott.ssa Sorra Picari Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'Ordine dei veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A09637

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 28 settembre 2005.

Primo stralcio attuativo - Integrazione elenco interventi. Deroga all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985, in favore del comune di Posada. (Ordinanza n. 11).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 1 del 5 gennaio 2005 con la quale è stato istituito l'Ufficio del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 nonché l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Atteso che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, il presidente della regione in qualità di commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale provvede alla predisposizione di un programma complessivo di interventi per il superamento dei danni causati dall'evento alluvionale del 6 dicembre 2004, a valere su diverse fonti finanziarie;

Atteso che con ordinanza commissariale n. 4 dell'8 marzo 2005 il commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 ha approvato il primo stralcio attuativo del programma predetto con riferimento agli interventi prioritari per la riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche ex art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005 con la quale si dispone che, alle deroghe previste dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, si aggiunge l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985;

Vista la nota n. 1343/Gab, in data 26 luglio 2005, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici ha rappresentato l'esigenza di inserimento nel programma commissariale per l'emergenza alluvione dei seguenti ulteriori interventi già delegati al comune di Villagrande Strisaili:

1) «Canale di raccolta acque a Villanova» con finanziamento DDSAP n. 826/27.11.2000, FR L.R. 26/99, cap. 08248, UPB 08.062, per un importo di € 129.114,22;

2) «Canale di guardia e bonifica a protezione abitato» con finanziamento DDSAP n. 827/27.11.2000, FR L.R. 26/99, cap. 08248, per un importo di € 593.925,43;

3) «Completamento opere di difesa idraulica abitato di Villagrande Strisaili» con finanziamento DDSAP n. 593/26.09.2000, AS legge n. 183/1989, cap. 08252, UPB 08.062, per un importo di € 258.228,45;

4) «Opere di consolidamento statico a protezione dell'abitato» con finanziamento DDSDS n. 750/16.09.2002 POR Sardegna 2000-2006, per un importo di € 750.000,00;

5) «Opere di protezione e salvaguardia dell'abitato», con finanziamento DDSDS n. 1451/31.12.2003, FR L.R. 24/84, cap. 08250, UPB 08.062, per un importo di € 154.800,00;

6) «Lavori di ripristino funzionalità idraulica e manutenzione straordinaria canali interni all'abitato», con finanziamento DDSDS n. 1863/31.12.2004, FR L.R. 24/84, cap. 08250, UPB 08.062, per un importo di € 370.000,00;

Atteso che gli interventi sopra elencati risultano strettamente connessi con quelli finanziati con la legge regionale n. 10 del 2004 e già inseriti nel programma commissariale e che, in relazione alla situazione di grave criticità creatasi a seguito degli eventi alluvionali di che trattasi, in particolare nel territorio del comune di Villagrande Strisaili, gli stessi interventi rivestono carattere di assoluta urgenza ed impongono il ricorso a procedure acceleratorie;

Ritenuto per le suddette finalità di inserire i sopra elencati interventi nel programma del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004, estendendo di conseguenza a tali interventi gli strumenti acceleratori previsti per le opere ricomprese in questo programma;

Preso atto che, in relazione agli interventi sopra citati, con la stessa nota, l'assessore regionale dei lavori pubblici, in considerazione dell'esigenza manifestata dal comune di Villagrande Strisaili di poter usufruire di una proroga per poter rivedere le progettazioni alla luce dell'evento alluvionale, ha richiesto la deroga ai termini di impegnabilità previsti dalla legge regionale n. 15 del 9 agosto 2002 per le risorse all'uopo detenute dal predetto ente locale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LI

Ritenuto che la portata dell'evento alluvionale che ha colpito, in particolare, il territorio del comune di Villagrande Strisaili giustifichi la revisione dei progetti relativi agli interventi sopra elencati e che, a tal fine, sia opportuno autorizzare la richiesta deroga ai termini di impegnabilità delle risorse all'uopo detenute dal comune di Villagrande Strisaili;

Atteso che, con la sopra citata nota n. 1343/Gab, del 26 luglio 2005, l'assessore regionale dei lavori pubblici, ha manifestato l'esigenza che nel programma commissariale per l'emergenza alluvione sia inserito anche il seguente intervento: «Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali», per un importo di spesa definito in euro 200.000,00 oltre IVA;

Atteso che lo «Studio» di cui sopra è stato individuato con deliberazione della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 quale strumento tecnico necessario a programmare, alla luce dell'evento verificatosi, gli interventi finalizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *g)*, della legge regionale n. 10/2004, alla sistemazione ed al riassetto idrogeologico nelle aree colpite nonché quale necessario approfondimento del «Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico» già adottato dalla giunta regionale con deliberazione n. 54/33 del 30 dicembre 2004;

Atteso che la predetta richiesta è stata formulata per poter procedere celermente alla elaborazione dello «Studio» in oggetto, anche ai fini della individuazione della entità delle risorse necessarie all'attuazione degli interventi atti alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dall'alluvione;

Ritenuto che, in accoglimento delle motivazioni addotte dall'assessorato dei lavori pubblici nella suddetta nota n. 1343/Gab., appare opportuno, per procedere con la necessaria celerità all'elaborazione dello «Studio» di cui sopra, inserire tale intervento nel programma del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004, estendendo di conseguenza anche a tale intervento gli strumenti acceleratori previsti per le opere inserite in questo programma;

Atteso che, per le medesime finalità, l'assessore regionale dei lavori pubblici ha richiesto di poter derogare alla normativa vigente per l'affidamento degli incarichi di servizi attinenti l'ingegneria (articoli 50-64 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche ed integrazioni) che impone, per le prestazioni di valore compreso fra il controvalore di 200.000 DSP e i 100.000 euro, il ricorso alla licitazione privata per l'individuazione del soggetto da incaricare, in modo da poter procedere ad affidamento diretto ad organismo o dipartimento universitario ritenuto in grado di assicurare le necessarie prestazioni di ingegneria integrata e multidisciplinare;

Ritenuto in adesione alle argomentazioni sopra riportate ed in ragione dell'assoluta urgenza che riveste l'elaborazione dello studio in parola, di poter autorizzare la richiesta deroga alla normativa vigente per l'affidamento degli incarichi di servizi attinenti l'ingegneria, di cui all'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed agli articoli 50-64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che, con nota prot. n. 4663 del 5 settembre 2005 il sindaco del comune di Posada, ha segnalato al commissario governativo l'esigenza di operare con urgenza un intervento di sistemazione degli argini del Rio Posada finalizzato ad evitare il rischio del verificarsi di danni a persone, cose, colture ed animali. In particolare, tale amministrazione comunale nella predetta nota ha sottolineato che l'urgenza dell'intervento deriva dal fatto che gli eventi alluvionali del 6-9 dicembre 2004 hanno creato una breccia di 50 metri lineari che ha interrotto la continuità dell'argine nel tratto adiacente la strada provinciale n. 24 (Posada-Concas) ed in prossimità del viadotto della s.s. 131 DCN;

Ritenuto che la situazione rappresentata dall'amministrazione del comune di Posada giustifichi le richieste formulate nella sopra citata nota e legittimi l'inserimento dell'intervento ivi descritto nel Programma del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 nonché la conseguente estensione, anche a tale intervento, degli strumenti acceleratori previsti per le opere inserite in questo programma;

Ritenuto inoltre, che il protrarsi delle condizioni di maltempo che fino al mese di aprile hanno ostacolato i lavori di ricostruzione giustifichi la richiesta del comune di Posada di operare in deroga all'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, legittimando la proroga dei termini previsti dalla predetta normativa per la rendicontazione delle spese sostenute dal comune per le opere e gli interventi di emergenza determinati dagli eventi alluvionali;

Ritenuto che, in ragione delle sopra elencate considerazioni, appare opportuno prorogare al 31 dicembre 2005 il termine previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, per la presentazione da parte dell'amministrazione comunale di Posada all'assessore della difesa dell'ambiente delle domande di ammissione ai contributi per le spese sostenute per l'urgente intervento di sistemazione degli argini del Rio Posada determinato dagli eventi alluvionali del dicembre 2004;

Ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti interventi già delegati al comune di Villagrande Strisaili sono ricompresi nel primo stralcio attuativo del «Programma del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004» approvato con ordinanza n. 4 dell'8 marzo 2005 e ad essi, pertanto, si estendono gli strumenti acceleratori ivi previsti:

1) «Canale di raccolta acque a Villanova» con finanziamento DDSAP n. 826/27.11.2000, FR L.R. 26/99, cap. 08248, UPB 08.062, per un importo di € 129.114,22;

2) «Canale di guardia e bonifica a protezione abitato» con finanziamento DDSAP n. 827/27.11.2000, FR L.R. 26/99, cap. 08248, per un importo di € 593.925,43;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3) «Completamento opere di difesa idraulica abitato di Villagrande Strisaili» con finanziamento DDSAP n. 593/26.09.2000, AS legge n. 183/1989, cap. 08252, UPB 08.062, per un importo di € 258.228,45;

4) «Opere di consolidamento statico a protezione dell'abitato» con finanziamento DDSDS n. 750/16.09.2002 POR Sardegna 2000-2006, per un importo di € 750.000,00;

5) «Opere di protezione e salvaguardia dell'abitato», con finanziamento DDSDS n. 1451/31.12.2003, FR L.R. 24/84, cap. 08250, UIPB 08.062, per un importo di € 154.800,00;

6) «Lavori di ripristino funzionalità idraulica e manutenzione straordinaria canali interni all'abitato», con finanziamento DDSDS n. 1863/31.12.2004, FR L.R. 24/84, cap. 08250, UPB 08.062, per un importo di € 370.000,00.

Art. 2.

Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, i termini di impegnabilità delle risorse all'uopo detenute dal comune di Villagrande Strisaili sono prorogati al 31 marzo 2006.

Art. 3.

Per le motivazioni indicate in premessa, è ricompreso nel primo stralcio attuativo del «Programma del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004» approvato con ordinanza n. 4 dell'8 marzo 2005 anche l'intervento denominato «Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali». A tale intervento si estendono gli strumenti acceleratori previsti nell'ordinanza del commissario governativo n. 4 del 2005.

Art. 4.

In deroga alla normativa vigente per l'affidamento degli incarichi di servizi attinenti l'ingegneria di cui all'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed agli articoli 50-64 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la procedura ad affidamento diretto per l'elaborazione dello «Studio» indicato nell'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 5.

Per le motivazioni indicate in premessa, è ricompreso nel primo stralcio attuativo del «Programma del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004» approvato con ordinanza n. 4 dell'8 marzo 2005 anche il seguente intervento determinato dagli eventi alluvionali del dicembre 2004: «Sistemazione degli argini del Rio Posada nel tratto adiacente la strada provinciale n. 24 (Posada-Concas) ed in prossimità del viadotto della s.s. 131 DCN».

All'intervento di cui al primo comma si estendono gli strumenti acceleratori previsti nell'ordinanza del commissario governativo n. 4 del 2005.

Art. 6.

In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, l'amministrazione comunale di Posada è autorizzata a presentare, entro il 31 dicembre 2005, all'assessore della difesa dell'ambiente la domanda di ammissione ai contributi per le spese sostenute per l'intervento di emergenza di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 28 settembre 2005

Il commissario governativo: SORU

05A09526

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento della legge n. 208/1998 - periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005). (Deliberazione n. 35/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del Paese;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica — con particolare riferimento ai principi comunitari — e della premialità;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra si da unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per il finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, da realizzare nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei programmi nazionali;

Visto l'art. 11 della legge 10 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) e, in particolare, il comma 128 che, oltre alla dotazione di 8.061 milioni di euro per il triennio 2004-2006 (tabella *D*), attribuisce un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro al Fondo di cui all'art. 61 della legge finanziaria 2003, per l'anno 2007;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e, in particolare gli articoli 5 e 8, concernenti rispettivamente gli interventi per lo sviluppo infrastrutturale e la riforma degli incentivi;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), 6 giugno 2002, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003), 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004) e 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficilae* n. 254/2004) e n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004);

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003) con la quale sono state disciplinate le modalità e le procedure attuative per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);

Vista la propria delibera n. 34/2005, adottata in data odierna in attuazione dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, concernente la ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate di cui ai due fondi istituiti rispettivamente presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, che prevede fra l'altro il rifinanziamento della legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, per un importo di 4.370 milioni di euro per il periodo 2005-2008, comprensivo di un importo di 270,58 milioni di euro destinato a progetti nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno e del centro-nord, ripartito tra le regioni e le province autonome secondo la chiave consolidata;

Vista la richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la quale sono state rappresentate esigenze di finanziamento sia per la copertura delle quote di intervento a fondo perduto relative a progetti di ricerca industriale, sia per la realizzazione di progetti di ricerca anche nell'ambito degli interventi realizzati attraverso il modello dei distretti tecnologici;

Vista la richiesta presentata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, relativa al finanziamento di interventi a sostegno degli investimenti delle imprese, di carattere innovativo, mediante tecnologie digitali;

Viste le ulteriori esigenze finanziarie rappresentate dal Ministero dell'interno relative ad un primo finanziamento per l'avvio del progetto Tetra che prevede la realizzazione di una nuova rete nazionale radiomobile in tecnologia digitale ad uso esclusivo delle Forze di polizia; dal Ministero delle comunicazioni per la prosecuzione del programma di infrastrutturazione della «larga banda»; dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il finanziamento delle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico svolte dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli e per il finanziamento, nell'ambito del progetto Prisma, di azioni pilota per il trasferimento di tecnologie innovative di impatto sul tessuto aziendale del Mezzogiorno; dal Ministero per i beni e le attività culturali per la prosecuzione del progetto «Biennale nel Mezzogiorno» e per il finanziamento di poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno, nonché, in accordo con il Ministero

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la promozione di attività audiovisive e culturali nel Mezzogiorno; dal Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il finanziamento del progetto RI-MED che prevede la creazione di un Centro di ricerca biotecnologica nel Mezzogiorno;

Tenuto conto delle esigenze rappresentate — per il finanziamento di azioni di sistema — da parte dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attività produttive, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze (Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione), del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro per le pari opportunità, amministrazioni centrali tutte competenti alla stipula di Accordi di programma quadro (APQ), nonché delle esigenze segnalate dal Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale per lo svolgimento delle attività di coordinamento di sua competenza;

Tenuto conto del carattere di aggiuntività che le risorse oggetto del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per investimenti, costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento, nonché dalle risorse disponibili a carico dei Fondi strutturali comunitari e dal relativo cofinanziamento nazionale e considerato in particolare che le amministrazioni centrali destinatarie di finanziamenti per infrastrutture materiali e immateriali sono tenute a perseguire l'obiettivo di destinare al Mezzogiorno il 30% delle risorse «ordinarie» (ossia non espressamente destinate, a livello comunitario o nazionale, alle aree sottoutilizzate) e di dare conto dei progressi verso tale obiettivo;

Ritenuto di dover confermare la ripartizione delle risorse destinate alle regioni e alle province autonome, tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno, nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85% che viene applicata anche alle amministrazioni centrali e, all'interno delle due macroaree, secondo la tradizionale chiave di riparto adottata in passato da questo Comitato;

Ritenuto di dover confermare lo strumento dell'Accordo di programma quadro, come rafforzato dalla legge finanziaria 2004 (art. 4, commi 130 e 131), quale modalità ordinaria di programmazione, idonea ad assicurare il tempestivo avvio degli interventi da parte delle stazioni appaltanti, attraverso l'adozione dei provvedimenti di impegno riferibili all'intero ammontare delle risorse CIPE programmate nell'ambito degli accordi stessi, sin dal momento della loro stipula e considerata altresì l'opportunità di tenere conto, in tale fase, anche degli indirizzi settoriali prioritari individuati nell'accantonamento di cui alla odierna delibera generale di riparto n. 34/2005 (punto 16);

Ritenuto opportuno — per assicurare tempestività di intervento e stabilità delle regole da applicare, già adeguate in misura significativa lo scorso anno — di dover confermare anche per l'utilizzo delle risorse di cui al presente riparto i criteri, le regole e i metodi fissati dalla delibera n. 20/2004 che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perché ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia;

Tenuto conto che, ove dal confronto con le regioni e le province autonome — avviato in attuazione delle indicazioni contenute nel punto 3.7 della delibera n. 20/2004 che dovrà condurre, entro il 31 luglio 2005, ad una proposta per questo Comitato volta a rafforzare e semplificare lo strumento delle intese istituzionali di programma — emerga tempestivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2005, l'opportunità condivisa di apportare modifiche migliorative al quadro delle regole previste dalla delibera n. 20/2004, anche tali proposte di modifica verranno sottoposte all'approvazione di questo Comitato anche prima del 31 luglio 2005;

Ritenuto opportuno che, nel quadro del complessivo monitoraggio delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla propria delibera generale di riparto n. 34/2005 adottata in data odierna, le otto regioni del Mezzogiorno — destinatarie delle risorse assegnate in passato da questo Comitato per il completamento degli interventi ricompresi nei piani regionali di sviluppo e nell'azione organica 6.3 (zone interne) finanziati a carico della legge n. 64/1986 — diano informativa alla segreteria del CIPE sullo stato di attuazione dei detti interventi;

Ritenuto che, a fini di semplificazione e di correntezza amministrativo-contabile, l'effettivo trasferimento delle risorse assegnate con la presente delibera a favore delle amministrazioni regionali e centrali (che possono programmare interamente tali risorse) terrà conto dell'esito della verifica sulla situazione complessiva degli impegni adottati dalle citate amministrazioni a fronte delle risorse assegnate con la delibera n. 36/2002 (punto 7.6), situazione che sarà prossimamente sottoposta all'attenzione di questo Comitato da parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

Ritenuto di dover assicurare un forte riequilibrio a favore degli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali e di confermare, al contempo, la centralità delle regioni e delle province autonome come principali soggetti attuatori degli interventi attraverso la tradizionale ripartizione delle risorse tra amministrazioni centrali e regionali nella misura, rispettivamente, di circa il 20% e l'80%;

Ritenuto di dover assicurare, a titolo di destinazione straordinaria, un finanziamento di 20 milioni di euro a favore dei territori della regione Molise colpiti dagli eventi calamitosi del 2002 per consentire la prosecuzione e i completamenti degli interventi volti a favorire la ripresa produttiva valorizzando le prospettive di sviluppo regionale, in linea con il programma approvato da questo Comitato con la delibera n. 32/2004;

Acquisito, sulla proposta di ripartizione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, di cui alla nota n. 0016163 del 25 maggio 2005, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 26 maggio 2005;

Su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sviluppo e la coesione territoriale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Delibera:

1. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.

L'importo complessivo di 4.370 milioni di euro — destinato in data odierna con la propria delibera n. 34/2005 al finanziamento degli investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 per il periodo 2005-2008 — è ripartito, per le finalità indicate in premessa e in linea con i criteri ed i metodi previsti dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, come segue:

ALLOCAZIONE RISORSE PER INVESTIMENTI PUBBLICI L. 208/1998 PERIODO 2005-2008*

(importi in milioni di euro)

			2005	2006	2007	2008	TOTALE
FONTI	A	**Totale risorse assegnate con la preliminare delibera generale di riparto**	**44,06**	**175,42**	**1.934,18**	**2.216,34**	**4.370,00**
		A.1 Senza vincoli di destinazione	41,35	158,89	1.798,89	2.100,29	4.099,42
		A.2 Predestinate a interventi in aree urbane nel Mezzogiorno	2,30	11,50	115,00	101,20	230,00
		A.3 Predestinate a interventi in aree urbane nel Centro-Nord	0,41	5,03	20,29	14,85	40,58
		TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE	**44,06**	**175,42**	**1.934,18**	**2.216,34**	**4.370,00**
IMPIEGHI	B	**Destinazioni straordinarie**	**1,00**	**4,00**	**7,00**	**8,00**	**20,00**
	B.1	Terremoto Molise (prosecuzione e completamenti sisma 2002)	1,00	4,00	7,00	8,00	20,00
	C	**Programmi nazionali**	**14,77**	**116,02**	**301,00**	**438,21**	**870,00**
	C.1	Programmi per il Mezzogiorno in ricerca e società dell'informazione	1,45	3,45	153,00	242,10	400,00
		C.1.1 Ministero istruzione, università e ricerca di cui:	1,25	2,25	136,00	175,50	350,00
		C.1.1.1 Accantonamento premialità (10%)				*35,00*	
		C.1.2 Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie di cui:	0,20	1,20	17,00	26,60	50,00
		C.1.2.1 Accantonamento premialità (10%)				*5,00*	
	C.2	Risorse gestite da Amm. centrali per azioni di sistema ai fini della progettazione via APQ (50% assegnato; 50% premiale)	3,40	14,10	17,50	0,00	35,00
		C.2.1 - Ministero ambiente e tutela del territorio					
		C.2.1.1 assegnate	0,50	2,00	2,50	0,00	5,00
		*C.2.1.2 quota premiale***					
		C.2.2 - Ministero infrastrutture e trasporti					
		C.2.2.1 assegnate	0,50	2,00		0,00	5,00
		*C.2.2.2 quota premiale***			2,50	0,00	
		C.2.3 - Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale					
		C.2.3.1 assegnate	0,50	2,00	2,50	0,00	5,00
		*C.2.3.2 quota premiale***					
		C.2.4 - Ministero attività produttive					
		C.2.4.1 assegnate	0,30	1,20		0,00	3,00
		*C.2.4.2 quota premiale***			1,50	0,00	
		C.2.5 - Ministero beni e attività culturali					
		C.2.5.1 assegnate	0,30	1,20		0,00	3,00
		*C.2.5.2 quota premiale***			1,50	0,00	
		C.2.6 - Ministero istruzione, ricerca e università					
		C.2.6.1 assegnate	0,30	1,20		0,00	3,00
		*C.2.6.2 quota premiale***			1,50	0,00	
		C.2.7 - Ministero politiche agricole e forestali					
		C.2.7.1 assegnate	0,30	1,20		0,00	3,00
		*C.2.7.2 quota premiale***			1,50	0,00	
		C.2.8 - Ministero economia e finanze - DPS					
		C.2.8.1 assegnate	0,30	1,20		0,00	3,00
		*C.2.8.2 quota premiale***			1,50	0,00	
		C.2.9 - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie					
		C.2.9.1 assegnate	0,30	1,20		0,00	3,00
		*C.2.9.2 quota premiale***			1,50	0,00	
		C.2.10 - Dipartimento pari opportunità					
		C.2.10.1assegnate	0,10	0,90		0,00	2,00
		*C.2.10.2 quota premiale***			1,00	0,00	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(importi in milioni di euro)

			2005	2006	2007	2008	TOTALE
IMPIEGHI	C.3	Altri interventi pilota o sperimentali:	9,92	98,47	130,50	196,11	435,00
		C.3.1 Min. interno: *Progetto Tetra*	1,80	88,20	57,20	72,80	220,00
		C.3.2 Min. comunicazioni: *Programma "larga banda"*	0,50	1,69	22,72	55,09	80,00
		C.3.3 Ministeri economia e ricerca:					12,90
		C.3.3.1 Istituto studi filosofici (triennio 2005-2007)	1,93	2,42	3,50	0,00	7,85
		C.3.3.2 Istituto studi storici (triennio 2005-2007)	2,15	1,66	1,24	0,00	5,05
		C.3.4 Ministeri economia e ricerca: *Progetto Prisma, Istituto nazionale di astrofisica*	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
		C.3.5 Ministero beni culturali					50,74
		C.3.5.1 Progetto biennale nel Mezzogiorno	0,50	1,50	6,10	7,16	15,26
		C.3.5.2 Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno	0,75	1,00	13,73	20,00	35,48
		C.3.6 Ministeri beni culturali e ricerca: *Promozione attività audiovisive e culturali nel Mezzogiorno*	0,47	1,00	15,00	23,53	40,00
		C.3.7 PCM - Min. sviluppo e coesione e Min. ricerca Accantonamento Progetto RI-MED: *Centro internazionale ricerca biomedica avanzata*	0,47	1,00	11,00	17,53	30,00
	D	**Programmi regionali**	**28,29**	**55,40**	**1.626,18**	**1.770,13**	**3.480,00**
	D.1	Risorse gestite da Regioni del Centro Nord, per ricerca e società dell'informazione di cui:	0,71	2,42	21,29	39,48	71,00
		D.1. Accantonamento premialità 2008 (10%)				*7,10*	
	D.2	Mezzogiorno: predestinato per interventi in aree urbane	**2,30**	**11,50**	**115,00**	**101,20**	**230,00**
	D.3	Centro Nord: predestinato per interventi in aree urbane	**0,40**	**5,03**	**20,29**	**14,86**	**40,58**
	D.4	Centro Nord [15% di D - D.1 - D.2 - D.3)] di cui:	4,71	9,42	141,20	268,36	470,76
		D.4.1 Accantonamento premialità (10% di D.4)				*47,07*	
	D.5	Mezzogiorno [85% di (D - D.1 - D.2 - D.3)] di cui:	20,17	27,03	1.328,40	1.025,30	2.667,66
		D.5.1 Accantonamento premialità (10% di D.5)				*266,76*	
		TOTALE IMPIEGHI (B+C+D)	**44,06**	**175,42**	**1.934,18**	**2.216,34**	**4.370,00**

* **Gli importi assegnati alle varie voci nel deliberato sono rappresentati, nella presente tabella, con un arrotondamento a due decimali.**

** **Assegnazione premiale condizionata a stipula APQ.**

2. Predestinazioni e assegnazioni straordinarie.

2.1. Nell'ambito delle risorse, pari a 4.370 milioni di euro, complessivamente destinate al rifinanziamento della legge n. 208/1998 con la delibera generale di riparto n. 34/2005 adottata in data odierna, sono compresi gli importi di 230 e 40,58 milioni di euro, quale destinazione aggiuntiva di risorse a favore rispettivamente delle regioni del Mezzogiorno e del centro-nord, per il finanziamento di interventi nelle città e nelle aree metropolitane, da attuare secondo le modalità di cui alla citata delibera n. 20/2004. La ripartizione dei predetti importi di 230 e 40,58 milioni di euro, effettuata secondo la chiave consolidata, è indicata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

In particolare, le regioni e le province autonome sono chiamate a programmare tali risorse aggiuntive in consonanza con le priorità strategiche e i criteri di selezione definiti dal tavolo inter-istituzionale promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, in occasione dell'analoga assegnazione disposta per l'anno 2004, priorità e criteri che potranno eventualmente essere aggiornati nella medesima sede.

2.2. È assegnato a favore della regione Molise un importo di 20 milioni di euro per consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi connessi agli eventi sismici verificatisi nel 2002, in linea con le finalità indicate nel programma plunennale di interventi volti a favorire la ripresa produttiva, predisposto da parte della stessa regione d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, approvato da questo Comitato con la delibera n. 32/2004. Gli interventi di cui al presente punto saranno selezionati e attuati secondo i criteri e le modalità generali esplicitati ai successivi punti 6 e 7 e le relative risorse saranno programmate all'interno di accordi di programma quadro.

3. Ripartizione delle risorse tra amministrazioni regionali e centrali e tra macroaree.

Al netto dell'assegnazione straordinaria di cui al precedente punto 2.2, sono disponibili per la ripartizione tra amministrazioni regionali e centrali e tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno risorse pari a complessivi 4.350 milioni di euro milioni di euro per il periodo 2005-2008.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A fronte della predetta disponibilità complessiva di 4.350 milioni di euro, questo Comitato destina a favore delle regioni e delle province autonome l'importo di 3.480 milioni di euro e alle amministrazioni centrali l'importo di 870 milioni di euro, confermando il tradizionale criterio di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome da un lato e le amministrazioni centrali dall'altro, nell'ordine rispettivamente di circa l'80% e il 20%.

È confermato il criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili nella misura del 15% al centro-nord e dell'85% al Mezzogiorno, già adottato negli anni passati e volto ad assicurare, per quanto riguarda il Mezzogiorno, effettiva aggiuntività alle risorse oggetto del presente riparto, rispetto alla distribuzione territoriale delle risorse «ordinarie». Tale criterio vige naturalmente anche per le amministrazioni centrali destinatarie delle presenti risorse.

4. RISORSE PER PROGRAMMI REGIONALI.

4.1. In linea con quanto previsto dal punto 3.1 della citata delibera n. 20/2004, per la componente (15%) delle risorse da utilizzare nelle aree del centro-nord nei campi della ricerca e della società dell'informazione, pari a 71 milioni di euro, i soggetti attuatori degli interventi sono le regioni e le province autonome.

Tale importo di 71 milioni di euro sarà destinato alla ricerca e alla società dell'informazione in linea con le percentuali di ripartizione delle risorse destinate ai programmi nazionali di cui al successivo punto 5.1 (rispettivamente 87,5% e 12,5%).

A carico dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione e provincia autonoma è accantonata una quota del 10%, per un totale di 7,10 milioni di euro, da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 8.

La ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse assegnate per le predette finalità pari a 63,90 milioni di euro, al netto della predetta quota premiale del 10%, è riportata nell'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il vincolo di spesa a favore dei due settori riguarda i casi in cui la somma ripartita, per ciascun settore, è uguale o superiore a 1,29 milioni di euro, mentre al di sotto di tale importo non è previsto alcun vincolo settoriale di spesa.

Gli interventi di cui al presente punto saranno selezionati e attuati secondo i criteri e le modalità generali esplicitati ai successivi punti 6 e 7.

4.2. L'importo di 3.138,42 milioni di euro, al netto delle prededuzioni di 230 milioni di euro e di 40,58 milioni di euro di cui al punto 2.1 e di 71 milioni di euro di cui al punto 4.1, è destinato al finanziamento di interventi infrastrutturali materiali e immateriali da ricomprendere nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei relativi accordi di programma quadro, secondo i criteri e le modalità generali di cui ai successivi punti 6 e 7.

Nell'ambito ditale disponibilità, l'importo di 470,76 milioni di euro (15%) è ripartito a favore delle regioni e delle province autonome del centro-nord, mentre l'importo di 2.667,66 milioni di euro (85%) è ripartito a favore delle regioni meridionali.

4.3. Gli importi di 470,76 e di 2.667,66 milioni di euro sono ripartiti tra le regioni e le province autonome secondo le chiavi di riparto già adottate con le delibere di questo Comitato n. 84/2000, n. 138/2000, n. 36/2002, n. 17/2003 e n. 20/2004. A carico dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione e provincia autonoma è accantonata una quota del 10% da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 8, per un totale rispettivamente pari a 47,07 milioni di euro per le regioni e le province autonome del centro-nord e a 266,76 milioni di euro per le regioni meridionali.

La ripartizione delle risorse assegnate, al netto delle predette quote premiali del 10% (pari a 2.400,90 milioni di euro per le regioni meridionali e a 423,69 milioni di euro per le regioni e le province autonome del centro-nord) sono riportate nell'allegato 3, che costituisce parte integrante della presente delibera.

4.4. Una quota massima del 3% delle risorse ripartite tra le regioni e province autonome di cui al precedente punto 4.3 può essere utilizzata per il finanziamento di studi di fattibilità relativi ad interventi da inserire nei piani triennali predisposti dai soggetti attuatori ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994 (legge Merloni), ovvero di studi di fattibilità attinenti a programmi regionali di intervento.

La possibilità di finanziare in un APQ singole fasi progettuali andrà utilizzata con l'espressa finalità di costituire un parco di interventi attuabili attraverso APQ. La eventuale successiva decisione di non completare il ciclo progettuale andrà motivata.

4.5. Nell'ambito della quota destinata ai programmi regionali, possono essere ricomprese le azioni di sistema per una quota massima pari allo 0,65% delle risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite a favore di ciascuna regione e provincia autonoma, da utilizzare in APQ. Tale quota può essere destinata al finanziamento di azioni di carattere innovativo finalizzate all'efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ e di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo.

4.6. Ove dal confronto con le regioni — avviato in attuazione delle indicazioni contenute nel punto 3.7 della delibera CIPE n. 20/2004, che dovrà condurre, entro il 31 luglio 2005, a un proposta per questo Comitato volta a rafforzare e semplificare lo strumento delle intese — emerga tempestivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2005, l'opportunità condivisa di modifiche migliorative al quadro delle regole della medesima delibera n. 20/2004, anche tali proposte di modifica verranno sottoposte all'approvazione di questo Comitato anche prima del 31 luglio 2005.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. RISORSE PER PROGRAMMI NAZIONALI.

Sono destinate al finanziamento dei programmi nazionali gestiti da amministrazioni centrali risorse per complessivi 870 milioni di euro.

5.1. *Programmi di sviluppo nel Mezzogiorno.*

Al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione è destinato un importo complessivo di 400 milioni di euro.

Tale importo di 400 milioni di euro è ripartito tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie nella misura, rispettivamente, di 350 e di 50 milioni di euro.

Sui predetti importi di 350 e di 50 milioni di euro sono accantonate due quote del 10%, rispettivamente pari a 35 milioni di euro per il settore ricerca e a 5 milioni di euro per la società dell'informazione, per un totale di 40 milioni di euro, da attribuire secondo il criterio premiale di cui al successivo punto 8.1.

5.1.1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinerà l'importo di 315 milioni di euro assegnato con la presente delibera, al netto della quota premiale del 10%, sia alla copertura (per circa il 55%) delle quote di intervento a fondo perduto relative a progetti di ricerca industriale, a fronte di interventi, nella forma del credito agevolato, realizzati attraverso il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui alla legge n. 311/2004, sia alla realizzazione di progetti di ricerca (per circa il 45%) anche nel quadro degli interventi realizzati, nell'ambito della normativa vigente, attraverso il modello dei distretti tecnologici.

5.1.2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attraverso l'assegnazione di 45 milioni di euro di cui al presente riparto, al netto della quota premiale del 10%, procederà al finanziamento di interventi a fondo perduto relativi a investimenti delle imprese in innovazione digitale, a fronte di interventi, nella forma del credito agevolato, realizzati attraverso il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui alla legge n. 311/2004. Saranno allo scopo sviluppati, dal detto Dipartimento, specifici bandi tematici tecnologico-territoriali, concentrando le risorse in settori e territori del Mezzogiorno che presentino reali fattori di crescita.

5.1.3. Al fine di massimizzare l'efficacia di questi interventi aggiuntivi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono impegnati:

a dare piena trasparenza al riparto delle risorse ordinarie, destinandone il 30% a favore del Mezzogiorno, secondo il vincolo di aggiuntività;

a predisporre, ove lontani da tale risultato, indirizzi per il raggiungimento di questo obiettivo nel medio periodo;

a dare conto, con una relazione da presentare, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno, a questo Comitato: *a)* dei volumi e della localizzazione territoriale della spesa erogata, *b)* del riparto territoriale dell'intera spesa ordinaria in conto capitale di loro responsabilità;

a garantire e dare evidenza della concertazione (o dell'informativa) con le regioni nell'utilizzazione delle risorse, tenuto conto della natura dell'intervento.

Gli interventi di cui al presente punto 5.1 saranno realizzati attraverso lo strumento dell'accordo di programma quadro, ad eccezione degli interventi agevolativi nel settore della ricerca e dell'innovazione, le cui caratteristiche non consentono di ricorrere proficuamente al detto strumento.

5.2. È destinato a favore delle sottoindicate amministrazioni centrali, per il finanziamento di azioni di sistema prevalentemente volte a garantire una adeguata progettazione degli interventi da ricomprendere in APQ, un importo complessivo di 35 milioni di euro.

In particolare, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti e al Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale è destinato un importo di 5 milioni di euro; a ciascuno dei Ministeri delle attività produttive, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze (Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione) e al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie è destinato un importo di 3 milioni di euro; è infine destinato al Dipartimento per le pari opportunità un importo di 2 milioni di euro.

Le risorse di cui al presente punto sono per metà assegnate alle amministrazioni destinatarie; per l'altra metà l'assegnazione è invece subordinata, per ogni amministrazione, al conseguimento dei seguenti obiettivi attinenti gli accordi di programma quadro che competono a quella amministrazione centrale:

che ha dato l'informativa di cui al punto 7.1.2;

che ha concertato con le regioni le date di stipula degli APQ che intende sottoscrivere;

che ha effettivamente sottoscritto APQ, entro le previste date di stipula, per almeno l'80% del complesso delle risorse di cui al presente riparto da programmare negli APQ di competenza.

Per il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, l'obiettivo è riferito alla programmazione, entro il 31 dicembre 2006, di almeno il 75% delle risorse complessive da programmare negli APQ finanziati con la presente delibera.

Le relative verifiche saranno effettuate sulla base della situazione risultante al 31 dicembre 2006.

Per quanto concerne il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale le risorse loro destinate, pari a 5 milioni di euro ciascuno, sono integralmente assegnate con la presente delibera per consentire agli stessi di fronteggiare sin da ora, attraverso adeguate azioni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di assistenza tecnica e supporto alla progettazione, le esigenze connesse, rispettivamente, alle emergenze ambientali da fronteggiare con iniziative che presentano carattere di massima urgenza e all'avvio delle funzioni di coordinamento di competenza del detto Ministro.

5.3. Sono inoltre disponibili per il finanziamento di altri interventi, pilota o sperimentali, risorse per complessivi 435 milioni di euro. Si tratta dei seguenti interventi le cui proposte sono state presentate da diverse amministrazioni centrali al servizio centrale di segreteria del CIPE e che hanno costituito oggetto di esame e di confronto tecnico:

5.3.1. l'importo di 220 milioni di euro è destinato al Ministero dell'interno per il finanziamento del progetto Tetra che prevede, su base nazionale, la realizzazione di una nuova rete radiomobile, in tecnologia digitale, ad uso esclusivo delle Forze di polizia. Tenuto conto del rilevante onere finanziario complessivo del progetto, viene assegnato, con la presente delibera, un primo cofinanziamento di 220 milioni di euro che consente, in questa fase, l'avvio del progetto attraverso un esperienza pilota nel Mezzogiorno, considerato che gli interventi da realizzare sono articolati, con una loro autonomia funzionale, su base provinciale e che è pertanto possibile la loro realizzazione completa, con l'importo assegnato, in due regioni meridionali;

5.3.2. l'importo di 80 milioni di euro è destinato al Ministero delle comunicazioni per la prosecuzione del programma «larga banda» da realizzare in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento, con particolare attenzione alle modalità di cofinanziamento privato e tenendo conto della natura delle risorse ripartite con la presente delibera finalizzate al finanziamento di investimenti pubblici;

5.3.3. l'importo di 12.897.543 euro è destinato al Ministero dell'economia e delle finanze, che ha istruito la relativa proposta con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico, per il triennio 2005-2007, svolte dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli.

In particolare, all'Istituto italiano per gli studi filosofici vengono assegnati 7.844.543 euro, di cui 1.922.271 euro per il 2005; l'assegnazione per gli esercizi 2006 e 2007 sono subordinate alla presentazione dei programmi annuali e della rendicontazione delle attività già oggetto di finanziamento.

All'Istituto italiano per gli studi storici viene assegnato un importo di 5.053.000 euro, di cui 2.148.000 euro per il 2005; le assegnazioni per gli esercizi 2006 e 2007 sono subordinate alla presentazione dei programmi annuali e della rendicontazione delle attività già oggetto di finanziamento.

Il contributo annuale, a favore di ciascun Istituto, è concesso in più soluzioni, in relazione all'andamento della spesa;

5.3.4. l'importo di 1,352 milioni di euro, per l'anno 2005, è destinato al Ministero dell'economia e delle finanze (DPS), che ha istruito la relativa proposta con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento del progetto Prisma, predisposto dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), che prevede la realizzazione di azioni pilota per il trasferimento di tecnologie innovative di impatto sul tessuto aziendale del Mezzogiorno);

5.3.5. l'importo di 50.740 milioni di euro è destinato al Ministero per i beni e le attività culturali per la prosecuzione del progetto biennale nel Mezzogiorno (15,264 milioni di euro) e per il finanziamento del progetto pilota strategico poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno (35,476 milioni di euro);

5.3.6. l'importo di 40 milioni di euro è destinato alla promozione di attività audiovisive e culturali nel Mezzogiorno, attraverso il finanziamento di un progetto promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale e attuato dal Ministero per i beni e le attività culturali e con il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso le strutture e gli enti affidatari del servizio pubblico, e/o a capitale interamente pubblico, operanti nei settori interessati.

Viene inoltre accantonato un importo di 30 milioni di euro per il finanziamento del progetto RI-MED, che vede il coinvolgimento del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevede la creazione di un Centro di ricerca biotecnologia, nel Mezzogiorno (Sicilia), sede di laboratori dedicati ai campi più avanzati della ricerca e della traslazione del settore biotecnologico. Il Centro disporrà anche di tecnologie avanzate per consentire una rapida trasferibilità dei risultati della ricerca in ambito applicativo e commerciale e sarà dotato di attrezzature di altissimo livello tecnologico in grado esse stesse di attrarre attività formative e di garantire la competitività del Centro a livello nazionale creando altresì opportunità per l'avvio di nuove imprese nel territorio.

Gli interventi di cui al presente punto 5.3 saranno realizzati attraverso lo strumento dell'APQ a eccezione dei progetti di cui ai precedenti punti 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 e 5.3.5 (limitatamente ai poli museali di eccellenza), le cui caratteristiche non consentono di ricorrere proficuamente allo strumento dell'APQ.

5.4. Tutte le amministrazioni centrali di cui ai punti 5.2 e 5.3, ad eccezione di quelle chiamate ad utilizzare lo strumento dell'APQ, presenteranno a questo Comitato, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno, una relazione nella quale sarà indicata l'entità della spesa realizzata e i risultati conseguiti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6. SELEZIONE DEI PROGETTI.

Le amministrazioni beneficiarie delle risorse scelgono, in primo luogo, in piena autonomia, secondo una tassonomia codificata, i settori nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare.

Gli interventi sono selezionati nel rispetto dei seguenti criteri:

coerenza programmatica: per ogni amministrazione centrale e regionale la coerenza programmatica è stabilita facendo riferimento ai criteri specificati nei propri programmi operativi comunitari, nazionali e regionali, o nei propri DOCUP, con un rafforzamento, per quanto riguarda la coerenza programmatica, della rilevanza dei criteri generali comunitari enunciati nella delibera n. 36/2002 così come aggiornati a seguito della revisione di metà percorso del ciclo di programmazione comunitario 2000-2006. Ogni amministrazione avrà la flessibilità di discostarsi, su specifiche questioni, da tali criteri, dandone chiara motivazione, purché, se autonomie regionali, in coerenza con la propria programmazione regionale;

avanzamento progettuale: conferma del criterio adottato in occasione dei precedenti ripari, del quale le amministrazioni centrali e regionali daranno evidenza al momento della presentazione al CIPE dell'elenco dei progetti e del cronoprogramma di spesa.

Viene inoltre previsto che una quota, pari almeno al 30% delle risorse ripartite di cui all'allegato 3, sia destinata dalle regioni e dalle province autonome a favore di interventi di rilievo strategico per il finanziamento di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001.

In caso di mancata assegnazione del 30% alle suddette opere, le parti sono tenute a dare evidenza delle motivazioni (quali la non coincidenza delle aree territoriali eligibili, la non corrispondenza tra il fabbisogno finanziario dell'opera e la disponibilità esistente o l'esistenza di un forte e documentato fabbisogno strategico alternativo). In tal caso la quota di risorse finalizzata alle suddette opere sarà programmata dalle regioni a favore di interventi selezionati secondo le procedure ordinarie.

7. ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.

7.1 A fronte delle diverse destinazioni di spesa di cui alla presente delibera, al fine di dare trasparenza alle selezioni, di poter attivare la premialità e di garantire una celere finalizzazione delle risorse, l'attribuzione delle risorse stesse alle amministrazioni destinatarie, è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti:

7.1.1 entro il 30 settembre 2005 ciascuna regione e provincia autonoma presenta a questo Comitato e alle amministrazioni centrali settorialmente competenti, il riparto programmatico per settori delle risorse di cui al punto 4.2 della presente delibera (che può fare riferimento anche a riparti successivi), accompagnato da una relazione che per ciascun settore evidenzi:

il relativo stato di avanzamento della programmazione;

le modalità con cui si intende individuare gli interventi — con evidenza di come si intenda programmare la quota di risorse da assegnare alle infrastrutture di rilievo strategico di cui al precedente punto 6 — ovvero gli specifici interventi eventualmente già individuati;

l'eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive;

7.1.2 Entro il 31 dicembre 2005 le amministrazioni centrali e regionali concertano, dandone notizia al Servizio centrale di segreteria del CIPE, la data di stipula degli APQ, sulla base delle informazioni di cui al precedente punto 7.1.1. Alla base della concertazione della data di stipula starà anche un'informativa, che le amministrazioni centrali di settore predisporranno per ogni regione e provincia autonoma e che illustrerà gli interventi che esse prevedono di avviare con le proprie risorse (per le aree sottoutilizzate, comunitarie e ordinarie) sul territorio di quella regione o provincia autonoma. L'informativa verrà resa formalmente nota al Servizio centrale di segreteria del CIPE entro il 31 dicembre 2005.

Sempre entro il 31 dicembre 2005, le regioni e le province autonome verificano con le amministrazioni centrali la destinazione della predetta quota pari ad almeno il 30% delle risorse assegnate con la presente delibera per il finanziamento di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui al precedente punto 6.

In caso di mancata concertazione della data di stipula degli APQ le parti ne danno comunicazione al CIPE;

7.1.3 Entro il 31 marzo 2006 ciascuna Amministrazione centrale e regionale presenta al Servizio centrale di segreteria del CIPE un cronoprogramma con una stima della spesa della quota complessiva ad essa destinata di cui ai precedenti punti 4.3, 5.1.1 e 5.1.2, unitamente a un elenco degli interventi da finanziare e del relativo profilo stimato di spesa annua prevista per ciascuno di essi, con preventivo inserimento da parte delle regioni e delle province autonome — per ciascun intervento — delle informazioni richieste da questo Comitato nell'apposita scheda della banca dati di monitoraggio degli APQ.

L'elenco degli interventi è accompagnato da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione dell'amministrazione regionale o centrale che contiene:

a) elementi di valutazione circa la rispondenza della proposta ai criteri di coerenza programmatica, la coerenza interna (la coerenza dell'insieme della proposta formulata) ed esterna (la coerenza della proposta rispetto agli altri strumenti con cui si attua la politica di sviluppo di quella amministrazione);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) elementi informativi sui principali effetti economico-sociali attesi dalla proposta;

c) una sintesi delle valutazioni di fattibilità esistenti per gli interventi proposti;

d) l'indicazione degli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro (quando reputato opportuno dalla regione anche al di sotto) per i quali appaiono opportuni, ai fini dell'attuazione amministrativa, approfondimenti relativi alla fattibilità tecnica, procedurale e/o economico-finanziaria prima della firma dell'APQ, al fine di assicurare più adeguate condizioni di realizzazione.

A conferma di quanto previsto dalle proprie delibere n. 36/2002, n. 17/2003 e n. 20/2004, l'elenco dei progetti presentati formalmente sarà reso pubblico da ogni amministrazione centrale e regionale e sarà pubblicato sul sito di questo Comitato.

Il cronoprogramma di spesa di ciascun intervento, inserito nell'elenco presentato al Servizio centrale di segreteria del CIPE, decorrerà dalla data di stipula del relativo APQ. Per gli interventi ricompresi negli APQ, ove l'Accordo stesso sia già stato stipulato entro il 31 marzo 2006, il cronoprogramma coinciderà con il profilo di spesa previsto nell'APQ.

7.2 Per le amministrazioni centrali destinatarie delle risorse di cui ai precedente punto 5.1, anche quando non tenute alla stipula di APQ, valgono gli stessi adempimenti di cui al precedente punto 7.1.3.

7.3 Resta fermo, sia per le regioni e province autonome che per le amministrazioni centrali, quanto previsto dal punto 7.5 della delibera n. 36/2002 sulla modificabilità sia dell'elenco degli interventi presentati al CIPE, sia del loro cronoprogramma di spesa, a condizione che la modifica sia motivata, che i nuovi interventi presentino caratteristiche di coerenza programmatica e che resti inalterato il profilo programmatico della spesa relativa all'intera quota ripartita a favore di ciascuna amministrazione.

7.4 Gli APQ relativi agli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente riparto potranno essere stipulati in qualunque momento a partire dalla operatività della presente delibera, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 ai fini del conseguimento della quota premiale di cui al successivo punto 8.

7.5 Coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze stringenti per la sequenza degli atti programmatici ed in linea con le previsioni dell'art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002 e della delibera n. 36/2002, il mancato rispetto, entro il 31 marzo 2006, di quanto previsto al precedente punto 7.1.3, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, oltre ad impedire la messa a disposizione delle risorse ripartite con la presente delibera, ne determinerà una decurtazione progressiva. La suddetta decurtazione verrà applicata, con decorrenza temporale dal 1° aprile 2006, nella misura del 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, analogamente allo schema di cui all'allegato 5 della delibera n. 36/2002. Le risorse che si renderanno disponibili a seguito di tale decurtazione saranno integralmente ripartite da questo Comitato tra le amministrazioni che soddisferanno i requisiti entro il 31 marzo 2006.

7.6 È prevista la possibilità di inserire in APQ interventi già avviati e con anticipazione finanziaria da parte delle stazioni appaltanti, a condizione che la spesa non sia anteriore alla data del 1° gennaio 2005.

7.7 Le risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro il 31 dicembre 2008, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali — quali risultano dai dati forniti dalle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse — saranno riprogrammate da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999.

8. ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA ACCANTONATA PER LA PREMIALITÀ (10% PER CIASCUNA DELLE DUE MACROAREE E PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI).

In linea con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002 che prevede il ricorso a metodi premiali nella destinazione delle risorse per interventi nelle aree depresse e dalle proprie delibere n. 36/2002, n. 17/2003 e n. 20/2004, sono accantonate — a valere sulle risorse di cui ai punti 4.1, 4.2 e 5.1 destinate alle regioni e province autonome di ciascuna delle due macroaree del Mezzogiorno e del centro-nord e alle amministrazioni centrali — quote pari al 10% delle rispettive dotazioni. Tali riserve premiali saranno attribuite pro quota da questo Comitato alle amministrazioni destinatarie delle predette risorse che soddisferanno, in tutto o in parte, i criteri di cui ai successivi punti 8.1, 8.2 e 8.3.

In particolare l'attribuzione della riserva premiale è subordinata:

8.1 per il 60%, al rispetto, entro il 31 dicembre 2008, del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dalle singole amministrazioni regionali e centrali entro il 31 marzo 2006, profilo che decorre dalla data di effettiva stipula dell'APQ.

Il criterio — applicato pro-quota a ogni accordo di programma quadro e ponderato rispetto alla percentuale di risorse di cui alla presente delibera programmate nell'accordo stesso — è soddisfatto al 100% se, per ogni accordo, la spesa realizzata negli anni 2005-2008 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato. Per l'accordo, la cui spesa realizzata ha, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% della spesa prevista dal cronoprogramma, l'amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio — ponderato come sopra — secondo lo schema riportato nell'allegato 6 della citata delibera n. 36/2002. Per l'accordo, la cui spesa realizzata negli anni 2005-2008 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera sia inferiore al 70% della spesa prevista-per quegli anni dal cronoprogramma, l'amministrazione non accede alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La verifica del presente criterio avverrà al termine del quadriennio 2005-2008 con conseguente attribuzione delle risorse premiali alle amministrazioni performanti;

8.2 per il 15%, al rispetto, da parte della singola regione o della provincia autonoma, della data di stipula degli APQ prevista e inizialmente comunicata a questo Comitato, per almeno l'80% delle risorse ad essa assegnate.

La verifica del soddisfacimento del presente criterio, per quanto riguarda la concertazione delle date di stipula degli APQ con le amministrazioni centrali, si effettua sulla base delle informazioni inviate dalle regioni e province autonome a questo Comitato entro il 31 marzo 2006.

Per la verifica del rispetto delle date di stipula degli APQ, previste nel cronoprogramma inviato dalle amministrazioni entro il 31 marzo 2006, tali date sono confrontate con le effettive date di stipula risultanti dalla Banca dati di monitoraggio al 31 dicembre 2006.

La verifica del presente criterio avverrà nel corso del 2007, con conseguente attribuzione delle risorse premiali alle amministrazioni performanti;

8.3 per il 25%, al raggiungimento, con uno scostamento massimo del 25%, della percentuale della spesa prevista al 31 dicembre 2007 per il complesso degli APQ stipulati tra il 31 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004, secondo i dati desunti dai cronoprogramma previsti negli APQ al momento della loro sottoscrizione.

La verifica del presente criterio avverrà nel corso del 2008, con conseguente attribuzione delle risorse premiali alle amministrazioni performanti;

8.4 Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire alle regioni e alle province autonome anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi;

8.5 Per le amministrazioni centrali il criterio per l'attribuzione della riserva di premialità è costituito dal rispetto, entro il 31 dicembre 2008, della tempistica del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato entro il 31 marzo 2006.

Il criterio è pienamente soddisfatto se la spesa effettuata negli anni 2005-2008 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato. Se la spesa effettuata ha, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% di quella prevista dal cronoprogramma, l'amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio, secondo lo schema riportato nell'allegato 6 alla delibera n. 36/2002. L'amministrazione, la cui spesa effettuata negli anni 2005- 2008 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma, non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio;

8.6 Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse premiali costituiscono disponibilità separate per ognuna delle tre categorie — regioni del Mezzogiorno, regioni del centro-nord e amministrazioni centrali — da attribuire nell'ambito di ciascuna categoria, a seconda della provenienza della mancata performance, alle amministrazioni concorrenti che abbiano soddisfatto integralmente tutti i criteri di premialità ad esse applicabili, proporzionalmente alla propria quota iniziale di risorse e, comunque, per un importo non eccedente il triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza.

Per le risorse derivanti dal fondo di premialità, le amministrazioni predisporranno i progetti — secondo i principi di coerenza programmatica e avanzamento progettuale — entro novanta giorni dalla attribuzione delle quote premiali. L'eventuale ritardo nella predisposizione dei progetti potrà essere oggetto di valutazione da parte di questo Comitato in occasione delle successive ripartizioni;

8.7 Le eventuali eccedenze non attribuibili saranno riprogrammate da questo Comitato per il finanziamento di altre iniziative nel rispetto delle tre categorie di provenienza delle risorse, regioni del Mezzogiorno, regioni del centro-nord e amministrazioni centrali;

8.8 Per la verifica dei criteri di premialità questo Comitato si avvale delle informazioni contenute nel cronoprogramma delle amministrazioni e nella banca dati di monitoraggio degli APQ. In sintonia con i criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a campione in loco.

9. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALLE AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE.

Il trasferimento delle risorse della presente delibera, ripartite *ex ante* e premiali, per le quali è prevista l'utilizzazione nell'ambito degli APQ, è condizionato al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ secondo quanto stabilito rispettivamente dalle delibere di questo Comitato n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal documento di cui all'allegato n. 4 della delibera n. 17/2003.

10. IMPEGNABILITÀ PLURIENNALE DELLE RISORSE.

Come deciso nel corso dell'odierna seduta, le amministrazioni destinatarie delle risorse ripartite con la presente delibera potranno assumere, sin dall'inizio, impegni pluriennali di spesa per l'intero importo delle singole assegnazioni disposte a loro favore.

Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato è pertanto autorizzato a disporre le conseguenti variazioni di bilancio pluriennali in attuazione della suddetta decisione.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente del CIPE
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 79

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

RIPARTO REGIONALE RISORSE
PER PROGETTI ACCELERATI NELLE AREE URBANE

TOTALE 270,58 MILIONI DI EURO PER IL PERIODO 2005-2008

Quota delle risorse per aree sottoutilizzate riservate alle regioni del centro-nord.

Euro

Regioni	Valori percentuali (*)	Importi
Emilia-Romagna	3,24	1.314.792
Friuli-Venezia Giulia	3,07	1.245.806
Lazio	18,66	7.572.228
Liguria	8,96	3.635.968
Lombardia	10,53	4.273.074
Marche	4,45	1.805.810
P.A. Bolzano	1,09	442.322
P.A. Trento	0,54	219.132
Piemonte	18,57	7.535.706
Toscana	14,45	5.863.810
Umbria	5,63	2.284.654
Valle d'Aosta	0,63	255.654
Veneto	10,18	4.131.044
Totale . . .	**100,00**	**40.580.000**

(*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE numeri 84/00, 138/00, 36/02, 17/03 e 20/04.

Quota delle risorse per aree sottoutilizzate riservata alle regioni dell'Obiettivo 1 e alle regioni Abruzzo e Molise

Euro

Regioni	Valori percentuali (**)	Importi
Abruzzo	4,31	9.913.000
Basilicata	4,45	10.235.000
Calabria	12,33	28.359.000
Campania	23,92	55.016.000
Molise	2,59	5.957.000
Puglia	16,40	37.720.000
Sardegna	12,00	27.600.000
Sicilia	24,00	55.200.000
Totale . . .	**100,00**	**230.000.000**

(*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE numeri 84/00, 138/00, 36/02, 17/03 e 20/04.

ALLEGATO 2

RIPARTO REGIONALE RISORSE GESTITE DALLE REGIONI NEL CENTRO-NORD PER INTERVENTI DA RICOMPRENDERE IN APQ NEI SETTORI RICERCA E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE.

TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE: 63,90 MILIONI DI EURO
(al netto della premialità)

Euro

Regioni centro-nord	Valori percentuali (*)	Importi
Emilia-Romagna	3,24	2.070.360
Friuli-Venezia Giulia	3,07	1.961.730
Lazio	18,66	11.923.740
Liguria	8,96	5.725.440
Lombardia	10,53	6.728.670
Marche	4,45	2.843.550
P.A. Bolzano	1,09	696.510
P.A. Trento	0,54	345.060
Piemonte	18,57	11.866.230
Toscana	14,45	9.233.550
Umbria	5,63	3.597.570
Valle d'Aosta	0,63	402.570
Veneto	10,18	6.505.020
Totale . . .	**100,00**	**63.900.000**

(*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE numeri 142/99, 84/00, 138/00, 36/02 e 17/03.

ALLEGATO 3

RIPARTO REGIONALE RISORSE PER INTERVENTI DA RICOMPRENDERE NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA.

TOTALE 2.824,59 MILIONI DI EURO PER IL PERIODO 2005-2008
(al netto della premialità)

Quota delle risorse per aree sottoutilizzate riservate alle regioni del centro-nord.

Euro

Regioni	Valori percentuali (*)	Importi
Emilia-Romagna	3,24	13.727.556
Friuli-Venezia Giulia	3,07	13.007.283
Lazio	18,66	79.060.554
Liguria	8,96	37.962.624
Lombardia	10,53	44.614.557
Marche	4,45	18.854.205
P.A. Bolzano	1,09	4.618.221
P.A. Trento	0,54	2.287.926
Piemonte	18,57	78.679.233
Toscana	14,45	61.223.205
Umbria	5,63	23.853.747
Valle d'Aosta	0,63	2.669.247
Veneto	10,18	43.131.642
Totale . . .	**100,00**	**423.690.000**

(*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE numeri 84/00, 138/00, 36/02, 17/03 e 20/04.

Quota delle risorse per aree sottoutilizzate riservata alle regioni dell'Obiettivo 1 e alle regioni Abruzzo e Molise

Euro

Regioni	Valori percentuali (**)	Importi
Abruzzo	4,31	103.478.790
Basilicata	4,45	106.840.050
Calabria	12,33	296.030.970
Campania	23,92	574.295.280
Molise	2,59	62.183.310
Puglia	16,40	393.747.600
Sardegna	12,00	288.108.000
Sicilia	24,00	576.216.000
Totale . . .	**100,00**	**2.400.900.000**

(*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE numeri 84/00, 138/00, 36/02, 17/03 e 20/04.

05A09472

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 settembre 2005.

Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione, relative all'anno termico 2005-2006, per la società Gnl Italia S.p.a., in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2005, n. 178/05. (Deliberazione n. 197/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2005.

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1° agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/05).

Considerato che:

- l'art. 14, comma 1, della deliberazione n. 178/05 prevede che l'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, i ricavi di riferimento e le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di regolazione;
- la società Gnl Italia S.p.a., con lettera in data 5 settembre 2005 (prot. Autorità n. 19468 del 5 settembre 2005), ha presentato, ai sensi dell'art. 14, comma 14.1, della deliberazione n. 178/05, i ricavi di riferimento, la quota percentuale a copertura dei consumi e perdite e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2005-2006;
- con nota in data 8 settembre 2005 (prot. EF/M05/3600/tdm) gli uffici dell'Autorità hanno comunicato a Gnl Italia S.p.a. di aver riscontrato incoerenze limitatamente alle proposte tariffarie con i criteri posti dall'art. 8, commi 8.2 e 8.3, della deliberazione n. 178/05, in particolare:

  - il corrispettivo unitario *Cqs* era calcolato senza far riferimento alla quantità di Gnl consegnabile nell'anno, intesa come un valore correlato alla capacità di rigassificazione dell'impianto e al numero di approdi;

  - il corrispettivo unitario di approdo *Cna* era calcolato senza far riferimento al numero medio di approdi annui effettuabili, stimato sulla base dei valori storici e dei limiti fisici di approdo;

- con la medesima nota, sono stati richiesti chiarimenti ed approfondimenti in merito alle predette incoerenze, precisando che qualora i chiarimenti e le integrazioni richieste non fossero risolutive dei rilievi sopra formulati, gli uffici dell'Autorità avrebbero proposto il diniego all'approvazione delle proposte tariffarie oggetto dei rilievi e la determinazione d'ufficio delle tariffe sulla base della capacità massima di rigassificazione del terminale e di un numero medio di approdi annui calcolato sui valori storici degli ultimi tre anni termici disponibili;
- con lettera in data 13 settembre 2005 (prot. Autorità n. 20283 del 14 settembre 2005), Gnl Italia S.p.a. ha fornito gli approfondimenti richiesti evidenziando che la stima dei valori è stata effettuata tenendo conto, non delle indicazioni dell'Autorità, ma della progressiva riduzione della capacità conferita per il servizio continuativo nel corso del primo periodo di regolazione, della modifica dei criteri di accesso al servizio introdotti dalla deliberazione n. 167/05 e del minore livello di utilizzazione del terminale di Panigaglia negli ultimi due anni termici che si è verificato in concomitanza con l'incidente al terminale di liquefazione di Skikda;
- inoltre, con successiva lettera in data 14 settembre 2005 (prot. Autorità n. 20727 del 16 settembre 2005), Gnl Italia S.p.a. ha confermato la proposta tariffaria trasmessa in data 5 settembre 2005 ritenendola in linea con le richieste di capacità di rigassificazione e approdi pervenute a Gnl Italia S.p.a. in data 13 settembre 2005, nell'ambito del processo di conferimento di capacità su base continuativa;
- gli approfondimenti forniti da Gnl Italia S.p.a non giustificano le incoerenze di cui al terzo alinea riscontrate nella proposta tariffaria presentata.

Ritenuto che:

- sia necessario rigettare la proposta tariffaria di Gnl Italia S.p.a. trasmessa all'Autorità, in quanto difforme dai criteri di cui alla deliberazione n. 178/05 nella determinazione dei corrispettivi unitari *Cqs* e *Cna*;
- sia necessario, al fine di assicurare alle imprese e agli utenti certezza sul valore delle tariffe per il servizio di rigassificazione entro l'avvio del nuovo anno termico, procedere alla determinazione d'ufficio delle tariffe che dovranno essere applicate da Gnl Italia Spa per il medesimo servizio per l'anno termico 2005-2006, in coerenza con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 178/05, tenuto conto dei chiarimenti forniti da Gnl Italia S.p.a.

Delibera:

1. Di rigettare la proposta tariffaria presentata dalla società Gnl Italia S.p.a. ai sensi dell'art. 14, comma 14.1, della deliberazione 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/05).

2. Di determinare le tariffe per il servizio di rigassificazione per l'anno termico 2005-2006, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della deliberazione n. 178/05, che dovranno essere applicate da Gnl Italia S.p.a. nei valori definiti nelle Tabelle 1 e 2, allegate al presente provvedimento.

3. Di notificare alla società Gnl Italia S.p.a., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 26 settembre 2005

Il presidente: ORTIS

Tabella 1 - Tariffa di rigassificazione per il servizio continuativo per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di Gnl Italia S.p.a. (anno termico 2005/2006)		
Corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di GNL	Cqs (euro/mc liquido)	2,814806
Corrispettivo unitario associato agli approdi effettivi	Cna (euro/approdo)	17477,786218
Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati	CVL (euro/GJ) CVL^P (euro/GJ)	0,036556 0,004424
Quota % a copertura dei consumi e perdite corrisposte dall'utente del terminale	per mc consegnato	2%

Tabella 2 - Tariffa di rigassificazione per il servizio su base spot per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di Gnl Italia S.p.a. (anno termico 2005/2006)		
Corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di GNL	Cqs (euro/mc liquido)	1,970364
Corrispettivo unitario associato agli approdi effettivi	Cna (euro/approdo)	17477,786218
Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati	CVL (euro/GJ) CVL^P (euro/GJ)	0,036556 0,004424
Quota % a copertura dei consumi e perdite corrisposte dall'utente del terminale	per mc consegnato	2%

05A09622

DELIBERAZIONE 28 settembre 2005.

Aggiornamento, per il trimestre ottobre-dicembre 2005, delle tariffe dei gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 199/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2005.

Visti:

- l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 52/99);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 114/05 (di seguito: deliberazione n. 114/05).

Considerato che:

- rispetto al valore definito nella deliberazione n. 114/05, l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%.

Ritenuto che:

- sia necessario, per il trimestre ottobre-dicembre 2005 modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99.

Delibera:

1. Di aumentare, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005, di 0,673 Euro GJ le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n 52/99, tale aumento è pari a 0,067347 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24MJ/kg).

2. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° ottobre 2005.

Milano, 28 settembre 2005

Il presidente: ORTIS

05A09621

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 settembre 2005.

Autorizzazione alla società Sara Life S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo IV, di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2375).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1990 con il quale Innovazione Vita S.p.a., ora Sara Life S.p.a. con sede in Roma, via Po n. 20, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I e dell'attività assicurativa nel ramo V e VI ed il provvedimento Isvap in data 30 novembre 1999 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III;

Vista l'istanza in data 14 giugno 2005 con la quale Sara Life S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo IV di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 19 settembre 2005;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Sara Life S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 13 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

VISTO il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 28 settembre 2005;

Dispone:

La società Sara Life S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A09639

PROVVEDIMENTO 29 settembre 2005.

Autorizzazione alla società BCC Vita S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo VI, di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2376).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2091 del 29 maggio 2002 con il quale BCC Vita S.p.a. con sede in Roma, via M. D'Azeglio n. 33, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V;

Vista l'istanza in data 10 marzo 2005 con la quale BCC Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo VI di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 27 luglio 2005;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da BCC Vita S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 13 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 28 settembre 2005:

Dispone:

La società BCC Vita S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A09638

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 14 settembre 2005.

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003 e n. 3435 del 27 maggio 2004. Liquidazione a favore dei comuni di Pistoia e di Piteglio, al fine di consentire l'erogazione dei contributi ai privati danneggiati. (Ordinanza n. B/12).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1, comma 3, lettera *c)* dell'ordinanza n. 3321/2003;

Viste le competenze attribuite al Commissario delegato ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Preso atto che l'art. 4 dell'ordinanza n. 3321/2003 per lo svolgimento di tali competenze assegna al Commissario le risorse di cui alle ordinanze n. 3311 e n. 3312 del 2003, in base alle quali sono disponibili complessivamente euro 12.613.822,32;

Considerato che, per garantire continuità alle attività precedentemente avviate in regime straordinario, l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3435 del 27 maggio 2005 prevede che il nuovo assessore alla protezione civile subentri fino al 31 dicembre 2005 nell'incarico di Commissario delegato attribuito al precedente assessore alla protezione civile Tommaso Franci;

Preso atto che, ai sensi del predetto articolo, l'attuale Commissario delegato provvede in regime ordinario all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere le cui procedure sono in corso;

Preso atto che per l'espletamento delle suddette attività l'art. 2 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza l'attuale Commissario delegato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale e della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;

Vista ordinanza B/1 che sulla base delle esigenze finanziarie segnalate destina euro 4.000.000,00 alla procedura contributiva;

Considerato che con la ordinanza B/1 il Commissario delegato ha ritenuto di applicare alle predette procedure le disposizioni operative di cui ai decreti dirigenziali n. 3632/2003 e n. 5957/2003 e di dare avvio alla concessione dei contributi a beneficio dei privati e delle imprese danneggiati;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3321/2003 il Commissario delegato ha affidato ai comuni individuati nelle ordinanze commissariali B/1 e B/2 lo svolgimento delle attività istruttorie, di erogazione e di controllo delle domande di contributo presentate dai privati danneggiati;

Richiamata l'ordinanza B/7 del 25 ottobre 2004 con cui il Commissario delegato ha ritenuto di applicare la percentuale massima di contributo prevista dal decreto dirigenziale n. 3632 del 19 giugno 2003 e ha indicato la documentazione necessaria per la rendicontazione;

Viste le richieste di liquidazione da parte del comune di Pistoia prot. n. 3067 del 19 gennaio 2005, prot. n. 68 del 2 febbraio 2005, prot. n. 24444 del 28 aprile 2005, prot. n. 31369 del 26 maggio 2005 e prot. n. 52163 del 6 settembre 2005 per l'importo complessivo di euro 275.902,50 di cui euro 148.934,53 come anticipazione del contributo nella misura del 40% e euro 126.967,97 a saldo del contributo per i privati danneggiati che hanno presentato la documentazione della spesa;

Vista altresì la richiesta di erogazione del saldo da parte del comune di Piteglio prot. n. 6234 trasmessa in data 25 luglio 2005 per complessivi euro 11.730,00;

Considerato che i predetti comuni hanno trasmesso la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione (allegato «A» ordinanza commissariale B/7), agli atti dell'ufficio;

Visto che il Settore sistema regionale di protezione civile ha verificato la completezza e la conformità della suddetta documentazione alle finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321/2003, conservando una copia agli atti dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione complessiva di euro 287.632,50 di cui euro 275.902,50 a favore del comune di Pistoia e euro 11.730,00 a favore

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

del comune di Piteglio al fine di consentire la erogazione dell'anticipazione e del saldo del contributo ai privati danneggiati;

Ordina:

1. Di liquidare, come descritto in premessa, la somma complessiva di euro 287.632,50 al fine di consentire la erogazione dell'anticipazione e del saldo del contributo ai privati danneggiati dall'evento specificato in narrativa, di cui:

euro 275.902,50 a favore del comune di Pistoia;

euro 11.730,00 a favore del comune di Piteglio.

2. Di imputare la predetta liquidazione a favore dei predetti comuni sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321/2003 e n. 3435/2005.

3. Di stabilire, ai sensi delle disposizioni regionali approvate con decreto dirigenziale n. 3632/2003, che i comuni medesimi provvedano alla erogazione della somma richiesta entro trenta giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

4. Di prevedere inoltre che i comuni, effettuate le erogazioni, inviino a questo ufficio gli atti di impegno e liquidazione, mandati di pagamento e relative quietanze (allegato «A» ordinanza commissariale B/7 del 25 ottobre 2004).

5. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Pistoia e di Piteglio e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 settembre 2005

Il Commissario delegato
ARTUSA

05A09471

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Istituzione di una struttura di missione denominata «Unità tecnico-operativa per l'istituzione del Numero unico di emergenza».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2005, è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, una struttura di missione denominata «Unità tecnico-operativa per l'istituzione del Numero unico di emergenza». La responsabilità della struttura è attribuita al dottor Settimio Vinti, dirigente in servizio presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

05A09654

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto dirigenziale 29 luglio 2005, registrato il 31 agosto 2005, il dott. Giuseppe Agresti, nato a Roma il 4 dicembre 1953, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

05A09669

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS-50.3145/C/80 del 17 maggio 2005 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola azione «PARA ORDNANCE» mod. P14.45 cal. .45 ACP (canna mm 127) - caricatore 14 cartucce in quanto alla pistola in argomento dovrebbe essere assegnato lo stesso numero di catalogo, l'11264, già attribuito ad altra arma analoga, dalla quale differisce solo per la presenza della tacca di mira fissa. Poiché però, all'arma in precedenza catalogata è stata attribuita la qualifica di Uso sportivo, tale numero di iscrizione non potrà identificare anche il modello in questione, per il quale, in ragione della presenza della tacca di mira fissa, il C.O.N.I. ha espresso parere contrario alla classificazione sportiva.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2582/C/79 del 30 luglio 2005 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola azione «STEYR» mod. 09/34 cal. mm 7,65 Browning (canna mm 92) - caricatore 7 cartucce, dato il parere contrario della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, stante la mancata esibizione del prototipo dell'arma che il Consesso, nella seduta del 31 maggio 2005, aveva posto come condizione necessaria alla definizione del procedimento.

05A09611 - 05A09612

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 ottobre 2005

Dollaro USA	1,1947
Yen	136,06
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,581
Corona danese	7,4624
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67790
Fiorino ungherese	249,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9137
Corona svedese	9,3014
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	38,788
Franco svizzero	1,5506
Corona islandese	73,22
Corona norvegese	7,8910
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3908
Nuovo leu romeno	3,5594
Rublo russo	34,1830
Nuova lira turca	1,6194
Dollaro australiano	1,5726
Dollaro canadese	1,4027
Yuan cinese	9,6675
Dollaro di Hong Kong	9,2666
Rupia indonesiana	11982,84
Won sudcoreano	1240,10
Ringgit malese	4,5064
Dollaro neozelandese	1,7169
Peso filippino	66,575
Dollaro di Singapore	2,0222
Baht tailandese	49,032
Rand sudafricano	7,8057

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09722

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore delle seguenti società che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) coop. sociale «Ecolabor a r.l.», con sede in Conversano, costituita in data 19 febbraio 2001 con atto rogato dal notaio Pepe Carla di Conversano, repertorio n. 3716, posiz. n. 8619 - C.F. 05664100723, R.E.A. n. 431885;

2) coop. sociale «Novecento», con sede in Conversano, costituita in data 9 dicembre 1988 con atto rogato dal notaio Michele Labriola di Bari, repertorio n. 6853, posiz. n. 8000 - C.F. 05258510725 - R.E.A. n. 408937, registro società n. 8806.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

05A09470

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 ottobre 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Un piano per interventi integrati sulla non autosufficienza finanziato da un fondo nazionale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso SPI-CGIL, via dei Frentani n. 4a - 00185 Roma, tel. 06/444811.

05A09723

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Finevin»

Estratto determinazione n. 120 del 26 settembre 2005

Medicinale: FINEVIN.

Titolare A.I.C.: Intendis S.p.a. - via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

Confezioni:

15% gel 5 g. gel in tubo AL - A.I.C. n. 036051011/M (in base 10) 12D623 (in base 32);

15% gel 30 g. gel in tubo AL - A.I.C. n. 036051023/M (in base 10) 12D62H (in base 32);

15% gel 50 g. gel in tubo AL - A.I.C. n. 036051035/M (in base 10) 12D62V (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: acido azelaico 15 g;

eccipienti: lecitina, trigliceridi a catena media, polisorbato 80, glicole propilenico, carbomer 980, sodio idrossido, sodio edetato, acqua depurata, acido benzoico (E210).

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Intendis Manufacturing S.p.A. via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

Indicazioni terapeutiche:

per la cura delle forme di acne da lieve a papulo-pustolosa di grado moderato, a livello dell'area facciale;

per il trattamento topico della rosacea papulo-pustolosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

15% gel 5 g. gel in tubo AL - A.I.C. n. 036051011/M (in base 10) 12D623 (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

15% gel 30 g. gel in tubo AL - A.I.C. n. 036051023/M (in base 10) 12D62H (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C»;

15% gel 50 g. gel in tubo AL - A.I.C. n. 036051035/M (in base 10) 12D62V (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09503

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Finacea»

Estratto determinazione n. 121 del 26 settembre 2005

Medicinale: FINACEA.

Titolare A.I.C.: Intendis S.p.a. - via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

Confezioni:

15% gel 5 g. gel in tubo AL - A.I.C. n. 036818019/M (in base 10) 133M33 (in base 32);

15% gel 30 g. gel in tubo AL - A.I.C. n. 036818021/M (in base 10) 133M35 (in base 32);

15% gel 50 g. gel in tubo AL - A.I.C. n. 036818033/M (in base 10) 133M3K (in base 32).

Formula farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: acido azelaico 15 g;

eccipienti: lecitina, trigliceridi a catena media, polisorbato 80, glicole propilenico, carbomer 980, sodio idrossido, sodio edetato, acqua depurata, acido benzoico (E210).

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Intendis Manufacturing S.p.a. via E. Schering 21 - 20090 Segrate (Milano).

Indicazioni terapeutiche:

per la cura delle forme di acne da lieve a papulo-pustolosa di grado moderato, a livello dell'area facciale;

per il trattamento topico della rosacea papulo-pustolosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

15% gel 5 g. gel in tubo AL - A.I.C. n. 036818019/M (in base 10) 133M33 (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C»;

15% gel 30 g. gel in tubo AL - A.I.C. n. 036818021/M (in base 10) 133M35 (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C»;

15% gel 50 g. gel in tubo AL - A.I.C. n. 036818033/M (in base 10) 133M3K (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09504

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terbinafina Merck Generics»

Estratto determinazione n. 126 del 26 settembre 2005

Medicinale: TERBINAFINA MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a. - via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

250 mg compresse 6 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747018/M (in base 10) 131FSB (in base 32);

250 mg compresse 7 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747020/M (in base 10) 131FSD (in base 32);

250 mg compresse 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747032/M (in base 10) 131FSS (in base 32);

250 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747044/M (in base 10) 131FT4 (in base 32);

250 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747057/M (in base 10) 131FTK (in base 32);

250 mg comprese 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747069/M (in base 10) 131FTX (in base 32);

250 mg compresse 42 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747071/M (in base 10) 131FTZ (in base 32);

250 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747083/M (in base 10) 131FUC (in base 32);

250 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747095/M (in base 10) 131FUR (in base 32);

250 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747107/M (in base 10) 131FV3 (in base 32);

250 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747119/M (in base 10) 131FVH (in base 32);

250 mg compresse 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747121/M (in base 10) 131FVK (in base 32);

250 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747133/M (in base 10) 131FVX (in base 32);

250 mg compresse 250 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747145/M (in base 10) 131FW9 (in base 32);

250 mg compresse 500 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747158/M (in base 10) 131FWQ (in base 32);

250 mg compresse 6 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747160/M (in base 10) 131FWS (in base 32);

250 mg compresse 7 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747172/M (in base 10) 131FX4 (in base 32);

250 mg compresse 8 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747184/M (in base 10) 131FXJ (in base 32);

250 mg compresse 14 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747196/M (in base 10) 131FXW (in base 32);

250 mg compresse 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747208/M (in base 10) 131FY8 (in base 32);

250 mg compresse 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747210/M (in base 10) 131FYB (in base 32);

250 mg compresse 42 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747222/M (in base 10) 131FYQ (in base 32);

250 mg compresse 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747234/M (in base 10) 131FZ2 (in base 32);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

250 mg compresse 56 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747246/M (in base 10) 131FZG (in base 32);

250 mg compresse 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747259/M (in base 10) 131FZV (in base 32);

250 mg compresse 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747261/M (in base 10) 131FZX (in base 32);

250 mg compresse 98 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747273/M (in base 10) 131G09 (in base 32);

250 mg compresse 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747285/M (in base 10) 131G0P (in base 32);

250 mg compresse 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747297/M (in base 10) 131G11 (in base 32);

250 mg compresse 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747309/M (in base 10) 131G1F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 250 mg contiene:

principio attivo: terbinafina cloridrato equivalente a terbinafina 250 mg;

eccipienti: silice colloidale (E551), croscarmellosa sodica, magnesio stearato (E470b), cellulosa microcristallina (E460), povidone, talco (E553b).

Produzione e confezionamento e controllo: Genpharm Pharmaceuticals Inc. 85 Advance Road Etobicoke Ontario M8Z 2S9 Canada.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti:

Generics UK Ltd - Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL - Regno Unito;

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories - 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 - Irlanda;

Merck Farma y Quimica - Poligono Merck E-08100 Mollet Del Valles Barcellona - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

Tinea capitis;

trattamento delle infezioni micotiche quali Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea pedis, quando la terapia orale è giustificata dalla localizzazione, dalla gravità o dalla estensione dell'infezione;

onicomicosi causate da dermatofiti.

N.B. le compresse orali di terbinafina non sono efficaci contro la Pityriasis versicolor. Devono essere tenute presenti le linee guida ufficiali locali, per esempio le raccomandazioni nazionali sul corretto uso e sulla prescrizione dei farmaci antimicrobici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

250 mg compresse 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036747032/M (in base 10) 131FSS (in base 32) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory € 9,12 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico 15,05 euro (IVA inclusa);

250 mg compresse 8 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036747184/M (in base 10) 131FXJ (in base 32) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory € 9,12 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico 15,05 euro (IVA inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09505

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terbinafina Teva»

Estratto determinazione n. 127 del 26 settembre 2005

Medicinale: TERBINAFINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l. - viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

250 mg compresse 8 compresse in blister trasparente PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773012/M (in base 10) 13274N (in base 32);

250 mg compresse 14 compresse in blister trasparente PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773024/M (in base 10) 132750 (in base 32);

250 mg compresse 28 compresse in blister trasparente PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773036/M (in base 10) 13275D (in base 32);

250 mg compresse 30 compresse in blister trasparente PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773048/M (in base 10) 13275V (in base 32);

250 mg compresse 42 compresse in blister trasparente PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773051/M (in base 10) 13275V (in base 32);

250 mg compresse 50 compresse in blister trasparente PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773063/M (in base 10) 132767 (in base 32);

250 mg compresse 56 compresse in blister trasparente PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773075/M (in base 10) 13276M (in base 32);

250 mg compresse 8 compresse in blister bianco opaco PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773087/M (in base 10) 13276Z (in base 32);

250 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773099/M (in base 10) 13277C (in base 32);

250 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773101/M (in base 10) 13277F (in base 32);

250 mg compresse 42 compresse in blister bianco opaco PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773113/M (in base 10) 13277T (in base 32);

250 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773125/M (in base 10) 132785 (in base 32);

250 mg compresse 56 compresse in blister bianco opaco PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773137/M (in base 10) 13278K (in base 32);

250 mg compresse 14 compresse in blister bianco opaco PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036773149/M (in base 10) 13278X (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 250 mg contiene:

principio attivo: terbinafina cloridrato 281,3 mg (equivalenti a 250 mg di terbinafina);

eccipienti: cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (Tipo A), ipromellosa, silice colloidale idrata, magnesio stearato.

Produzione e confezionamento: Teva Pharmaceutical Ind. Ltd. P.O. Box 353 44102 Kfar Saba Israele.

Confezionamento anche presso:

APS/Berk Brampton Road Hampden Park BN 22 9AG Eastbourne East Sussex Inghilterra;

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2003 RN Haarlem (Olanda);

Biogal Pharmaceutical Works Ltd Pallagi ut 13 4042 Debrecen Ungheria;

Pharmapack International B.V. Bleiswijkseweg 51 2712 PB Zoetermeer Olanda.

Controllato da:

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2003 RN Haarlem (Olanda);

APS/Berk Brampton Road Hampden Park BN 22 9AG Eastbourne East Sussex Inghilterra;

Biogal Pharmaceutical Works Ltd Pallagi ut 13 4042 Debrecen Ungheria.

Rilascio dei lotti:

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2003 RN Haarlem (Olanda);

APS/Berk Brampton Road Hampden Park BN 22 9AG Eastbourne East Sussex Inghilterra.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indicazioni terapeutiche:

infezioni micotiche della cute e delle unghie da Triichophyton (T. rubrun, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis ed Epidermophyton floccosum.

Terbinafina compresse è indicato nel trattamento della tigna (tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis e manuum) quando in base alla sede, alla gravità o all'estensione dell'infezione è ritenuta adeguata una terapia orale.

Terbinafina è indicata nel trattamento della onicomicosi. Bisogna tenere in considerazione le linee guida ufficiali locali, per es. le raccomandazioni nazionali sull'uso appropriato delle prescrizioni di agenti antimicrobici

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione 250 mg compresse 8 compresse in blister trasparente PVC/PVDC/AL;

AIC n. 036773012/M (in base 10) 13274N (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 9,12 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 15,05 euro.

Confezione 250 mg compresse 8 compresse in blister bianco opaco PVC/PVDC/AL;

AIC n. 036773087/M (in base 10) 13276Z (in base 32)

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 9,12 euro (Iva esclusa);

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 15,05 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09506

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terbinafina Hexal»

Estratto determinazione n. 128 del 26 settembre 2005

Medicinale: TERBINAFINA HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a. via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezione:

125 mg compresse 10 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761017/M (in base 10) 131VFT (in base 32).

125 mg compresse 14 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761029/M (in base 10) 131VG5 (in base 32).

125 mg compresse 16 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761031/M (in base 10) 131VG7 (in base 32).

125 mg compresse 20 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761043/M (in base 10) 131VGM (in base 32).

125 mg compresse 28 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761056/M (in base 10) 131VH0 (in base 32).

125 mg compresse 30 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761068/M (in base 10) 131VHD (in base 32).

125 mg compresse 42 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761070/M (in base 10) 131VHG (in base 32).

125 mg compresse 98 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761082/M (in base 10) 131VHU (in base 32).

125 mg compresse 100 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761094/M (in base 10) 131VJ6 (in base 32).

125 mg compresse 10 compresse in flacone PE;
A.I.C. n. 036761106/M (in base 10) 131VJL (in base 32).

125 mg compresse 14 compresse in flacone PE;
A.I.C. n. 036761118/M (in base 10) 131VJY (in base 32).

125 mg compresse 16 compresse in flacone PE;
A.I.C. n. 036761120/M (in base 10) 131VK0 (in base 32).

125 mg compresse 20 compresse in flacone PE;
A.I.C. n. 036761132/M (in base 10) 131VKD (in base 32).

125 mg compresse 28 compresse in flacone PE;
A.I.C. n. 036761144/M (in base 10) 131VKS (in base 32).

125 mg compresse 30 compresse in flacone PE;
A.I.C. n. 036761157/M (in base 10) 131VL5 (in base 32).

125 mg compresse 42 compresse in flacone PE;
A.I.C. n. 036761169/M (in base 10) 131VLK (in base 32).

125 mg compresse 98 compresse in flacone PE;
A.I.C. n. 036761171/M (in base 10) 131VLM (in base 32).

125 mg compresse 100 compresse in flacone PE;
A.I.C. n. 036761183/M (in base 10) 131VLZ (in base 32).

250 mg compresse 8 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761195/M (in base 10) 131VMC (in base 32).

250 mg compresse 10 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761207/M (in base 10) 131VMR (in base 32).

250 mg compresse 14 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761219/M (in base 10) 131VN3 (in base 32).

250 mg compresse 20 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761221/M (in base 10) 131VN5 (in base 32).

250 mg compresse 28 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761233/M (in base 10) 131VNK (in base 32).

250 mg compresse 30 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761245/M (in base 10) 131VNX (in base 32).

250 mg compresse 42 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761258/M (in base 10) 131VPB (in base 32).

250 mg compresse 56 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761260/M (in base 10) 131VPD (in base 32).

250 mg compresse 98 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761272/M (in base 10) 131VPS (in base 32).

250 mg compresse 100 compresse in blister AL/PVC;
A.I.C. n. 036761284/M (in base 10) 131VQ4 (in base 32).

250 mg compresse 8 compresse in flacone PE;
A.I.C. n. 036761296/M (in base 10) 131VQJ (in base 32).

250 mg comprese 10 compresse in flacone PE;
A.I.C. n. 036761308/M (in base 10) 131VQW (in base 32).

250 mg compresse 14 compresse in flacone PE;
A.I.C. n. 036761310/M (in base 10) 131VQY (in base 32).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

250 mg compresse 20 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036761322/M (in base 10) 131VRB (in base 32).

250 mg compresse 28 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036761334/M (in base 10) 131VRQ (in base 32).

250 mg compresse 30 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036761346/M (in base 10) 131VS2 (in base 32).

250 mg compresse 42 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036761359/M (in base 10) 131VSH (in base 32).

250 mg compresse 56 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036761361/M (in base 10) 131VSK (in base 32).

250 mg compresse 98 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036761373/M (in base 10) 131VSX (in base 32).

250 mg compresse 100 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036761385/M (in base 10) 131VT9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

una compressa da 125 mg e 250 mg contiene:

principio attivo: 125 mg o 250 mg di terbinafina come terbinafina cloridrato;

eccipienti: carbossimetilamido sodico (tipo A), ipromellosa, silice colloidaleanidra, amido di patata, magnesio stearato.

Produzione confezionamento controlli e rilascio lotti:

Hexal A/S Kanalholmen 8-18, DK 2650 Hvidovre (Danimarca).

Confezionamento e rilascio dei lotti:

Tillomed Laboratories Ltd, 3 Howard Road, Eaton Socon - ST Neots, PE198 ET Cambridgeshire (Inghilterra).

Rowa Pharmaceuticals Ltd, Bantry, Co Cork (Irlanda);

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee, 1, 39179 Barleben (Germania).

Indicazioni terapeutiche:

Il trattamento con terbinafina delle infezioni micotiche sensibili quali tinea corporis, tinea cruris e tinea pedis (causate da dermatofiti) è considerato appropriato in ragione della localizzazione, della gravità e dell'estensione dell'infezione.

Trattamento dell'onicomicosi (infezioni micotiche delle unghie sensibili alla terbinafina) causata da dermatofiti.

Dovranno essere prese in considerazione le raccomandazioni sull'uso appropriato e sulla prescrizione emanate a livello nazionale per gli agenti antimicrobici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: 250 mg compresse 8 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036761195/M (in base 10) 131VMC (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 9,12 euro (Iva esclusa);

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 15,05 euro.

Confezione: 250 mg compresse 8 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036761296/M (in base 10) 131VQJ (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 9,12 euro (IVA esclusa)

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 15,05 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09507

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anzatax»

Estratto determinazione AIC/N n. 551 del 26 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ANZATAX nelle forme e confezioni:

«6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 30 mg/5 ml;

«6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 100 mg/16,7 ml;

«6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 150 mgl/25 ml;

«6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 300 mg/50 ml.

Titolare AIC: Hyperphar Group S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Pascoli, 60, cap 20129, Italia, codice fiscale 03777940374.

Confezione: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 30 mg/5 ml;

A.I.C. n. 036303016 (in base 10) 12MW58 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Mayne Pharma Pty Ltd- Lexia Place Mulgrave, Victoria 3170 Australia (Produzione, confezionamento, controllo qualità); Mayne Pharma Plc - Queensway Royal Leamington Spa, Warwickshire CV313RW, Regno Unito (Rilascio lotti).

Composizione: 1 flaconcino da 5 ml contiene:

principio attivo: Paclitaxel 30 mg;

eccipienti: olio di ricino poliossietilato 2,635 g; acido citrico 10 mg; etanolo quanto basta a 16,7 ml.

Confezione «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 100 mg/16,7 ml; A.I.C. n. 036303028 (in base 10) 12MW5N (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Mayne Pharma Pty Ltd- Lexia Place Mulgrave, Victoria 3170 Australia (Produzione, confezionamento, controllo qualità); Mayne Pharma Plc - Queensway Royal Leamington Spa, Warwickshire CV313RW, Regno Unito (Rilascio lotti).

Composizione: 1 flaconcino da 16,7 ml contiene:

principio attivo: paclitaxel 100 mg;

eccipienti: olio di ricino poliossietilato 8,80 g; acido citrico 33,40 mg; etanolo quanto basta a 16,7 ml.

Confezione: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 150 mg/25 ml; A.I.C. n. 036303030 (in base 10) 12MW5Q (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Produttore e controllore finale: Mayne Pharma Pty Ltd- Lexia Place Mulgrave, Victoria 3170 Australia (Produzione, confezionamento, controllo qualità); Mayne Pharma Plc - Queensway Royal Leamington Spa, Warwickshire CV313RW, Regno Unito (Rilascio lotti).

Composizione: 1 flaconcino da 25 ml contiene:

principio attivo: paclitaxel 150 mg;

eccipienti: olio di ricino poliossietilato 13,175 g; acido citrico 50 mg; etanolo quanto basta a 25 ml.

Confezione: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 300 mg/50 ml; A.I.C. n. 036303042 (in base 10) 12MW62 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Mayne Pharma Pty Ltd- Lexia Place Mulgrave, Victoria 3170 Australia (Produzione, confezionamento, controllo qualità); Mayne Pharma Plc - Queensway Royal Leamington Spa, Warwickshire CV313RW, Regno Unito (Rilascio lotti).

Composizione: 1 flaconcino da 50 ml contiene:

principio attivo: paclitaxel 300 mg;

eccipienti: olio di ricino poliossietilato 26,35 g; acido citrico 100 mg; etanolo quanto basta a 50 ml.

Indicazioni terapeutiche: carcinoma ovarico: nella chemioterapia di prima linea del carcinoma ovarico Anzatax è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma dell'ovaio in stadio avanzato o con carcinoma residuo (>1 cm) dopo laparatomia iniziale, in combinazione con cisplatino. Nella chemioterapia di seconda linea del carcinoma ovarico Anzatax è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato dell'ovaio quando la terapia standard, contenente derivati del platino, non sia risultata efficace.

Carcinoma della mammella: nella terapia adiuvante, Anzatax è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma della mammella con linfonodi positivi dopo terapia con antraciclina e ciclofosfamide(AC). Il trattamento adiuvante con Anzatax deve essere considerato come una alternativa alla continuazione della terapia con AC. Anzatax è indicato per il trattamento iniziale del carcinoma localmente avanzato o metastatico della mammella, in combinazione sia con un'antraciclina nelle pazienti per le quali è adatta la terapia con l'antraciclina sia con trastuzumab nelle pazienti con iperespressione di HER-2 di livello 3+ all'esame immunoistochimico, e per le quali non sia possibile il trattamento con un'antraciclina (vedere Opportune precauzioni d'impiego).

In monoterapia, Anzatax è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato della mammella quando la terapia standard, contenente derivati antraciclinici, non sia ritenuta possibile o non sia risultata efficace.

Carcinoma del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato: Anzatax, in combinazione con cisplatino, è indicato per il trattamento del carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti che non possono essere sottoposti ad intervento chirurgico radicale e/o a terapia radiante.

Sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS: Anzatax è indicato per il trattamento di pazienti con sarcoma di Kaposi (KS) correlato all'AIDS avanzato che hanno fallito una terapia precedente con antraciclina liposomiale. I dati di efficacia a supporto di questa indicazione sono limitati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036303016 «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 30 mg/5 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 84,23 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 139,01 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036303028 «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 100 mg/16,7 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 280,74 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 463,33 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036303030 «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 150 mg/25 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 421,12 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 695,02 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036303042 «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 300 mg/50 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 842,24 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1390,03 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036303016 «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 30 mg/5 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Confezione: A.I.C. n. 036303028 «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 100 mg/16,7 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Confezione: A.I.C. n. 036303030 «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino: 150 mg/25 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Confezione: A.I.C. n. 036303042 «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino 300 mg/50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09447

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magnevist»

Estratto determinazione AIC/N n. 552 del 26 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MAGNEVIST, anche nella forma e confezione: «2 mmol/l soluzione iniettabile» 1 siringa pre-riempita 20 ml.

Titolare A.I.C.: Schering A.G., con sede legale e domicilio fiscale in Berlino, Mullerstrasse, 178, cap 13342, Germania (DE);

Confezione: «2 mmol/l soluzione iniettabile», 1 siringa pre-riempita 20 ml; A.I.C. n. 027074107 (in base 10) 0TU7KV (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Schering AG - 10589 Berlino (Germania), Max-Dohrn-Strasse 8-10 (produzione, riempimento e sterilizzazione siringhe); Schering AG - 13342 Berlino (Germania), Muellerstrasse 178 (confezionamento intermedio e finale, controllo e rilascio); Dr. Kade, Pharmazeutische Fabrik Gmbh - 12277 Berlino (Germania), Rigistrasse 2 (sterilizzazione siringhe nel confezionamento intermedio).

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: acido gadopentetico, sale dimegluminico 1,88 mg;

eccipienti: Meglumina in quantità compresa tra 0,232 mg e 0,268 mg; Acido pentetico 0,15 mg; Sodio cloruro 8,6 mg; Acqua per preparazioni iniettabili in quantità compresa tra 993,706 mg e 993,742 mg.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indicazioni terapeutiche: per intensificazione del contrasto nella risonanza magnetica artrografica.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 027074107 «2 mmol/l soluzione iniettabile» 1 siringa pre-riempita 20 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 54,46 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 027074107 «2 mmol/l soluzione iniettabile» 1 siringa pre-riempita 20 ml - OSP1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09448

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Disufen»

Estratto determinazione AIC/N n. 553 del 26 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DISUFEN nelle forme e confezioni: «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale «5 fiale da 1 ml; «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 5 ml;» «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 20 ml.

Titolare A.I.C.: AZ. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, cap 00181, Italia, codice fiscale 03907010585.

Confezione: «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 1 ml; A.I.C. n. 036323018 (in base 10) 12NHQB (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: ACRAF S.p.A. - 60131 Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: sufentanil 50 microgrammi pari a sufentanil (citrato) 75 microgrammi;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 5 ml; A.I.C. n. 036323032 (in base 10) 12NHQS (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: ACRAF S.p.A. - 60131 Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte le fasi);

Composizione: 1 fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: Sufentanil 250 microgrammi pari a sufentanil (citrato) 375 microgrammi;

eccipienti sodio cloruro 45 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Confezione: «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 20 ml; A.I.C. n. 036323044 (in base 10) 12NHR4 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: ACRAF S.p.A. - 60131 Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala da 20 ml contiene:

principio attivo: Sufentanil 1000 microgrammi pari a sufentanil (citrato) 1500 microgrammi;

eccipienti: sodio cloruro 180 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 20 ml.

Indicazioni terapeutiche: induzione e mantenimento dell'anestesia generale. Neuroleptoanalgesia. Analgesia epidurale.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 028347 relativo al farmaco: «Fentatienil» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036323018 «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 1 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,95 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,17 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036323032 «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 5 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,30 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 40,10 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036323044 «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 20 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 90,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 148,54 euro.

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036323018 «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 1 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: A.I.C. n. 036323032 «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 5 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: A.I.C. n. 036323044 «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 20 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09449

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propafenone Pliva»

Estratto determinazione AIC/N n. 554 del 26 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PROPAFENONE PLIVA nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse; «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare AIC: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Tranquillo Cremona, 10, C.A.P. 20092, Italia, codice fiscale n. 03227750969.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

AIC n. 035886011 (in base 10) 1274XV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogess Società Consortile a r.l. - Anagni (Frosinone), Strada Aduni, 240 (tutte le fasi).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 150 mg;

eccipienti: ipromellosa 8 mg; carmellosa sodica 5 mg; lattosio 48 mg; talco 7 mg; magnesio stearato 3 mg; copolimeri metacrilici 4 mg; titanio diossido 0,2 mg; macrogol 4000 0,8 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

AIC n. 035886023 (in base 10) 1274Y7 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogess Società Consortile a r.l. - Anagni (Frosinone), Strada Aduni, 240 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 300 mg;

eccipienti:: ipromellosa 16 mg; carmellosa sodica 13 mg; lattosio 93 mg; talco 13,8 mg; magnesio stearato 6 mg; copolimeri metacrilici 7,2 mg; titanio diossido 0,4 mg; macrogol 4000 1,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento di tachicardie e tachiaritmie ventricolari e sopraventricolari, compresa la sindrome di W.P.W., quando associate a sintomi disabilitanti.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 033654, relativo al farmaco: «Normarit» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035886011 «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,97 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,90 euro.

Confezione: AIC n. 035886023 «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,45 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035886011 «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035886023 «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse- RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09450

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proritmil»

Estratto determinazione AIC/N n. 555 del 26 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PRORITMIL nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: BIOPROGRESS S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, C.A.P. 00165, Italia, codice fiscale n. 07696270581.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

A.I.C. n. 036118014 (in base 10) 12G7HY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogess Società Consortile a r.l. - Anagni (Frosinone), Strada Aduni, 240 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 150 mg;

eccipienti: ipromellosa 8 mg; carmellosa sodica 5 mg; lattosio 48 mg; talco 7 mg; magnesio stearato 3 mg; copolimeri metacrilici 4 mg; titanio diossido 0,2 mg; macrogol 4000 0,8 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

A.I.C. n. 036118026 (in base 10) 12G7JB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogess Società Consortile a r.l. - Anagni (Frosinone), Strada Aduni, 240 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 300 mg;

eccipienti: ipromellosa 16 mg; carmellosa sodica 13 mg; lattosio 93 mg; talco 13,8 mg; magnesio stearato 6 mg; copolimeri metacrilici 7,2 mg; titanio diossido 0,4 mg; macrogol 4000 1,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento di tachicardie e tachiaritmie ventricolari e sopraventricolari, compresa la sindrome di W.P.W., quando associate a sintomi disabilitanti.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 033654, relativo al farmaco: «Normarit» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036118014 «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,97 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,90 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036118026 «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,45 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036118014 «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036118026 «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09451

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantames»

Estratto determinazione AIC/N n. 556 del 26 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PANTAMES nella forma e confezione: «100 mg compresse orodispersibili» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Pantafarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Palestro, 14, C.A.P. 00185, Italia, codice fiscale numero 07441660631.

Confezione: «100 mg compresse orodispersibili» 30 compresse.

A.I.C. n. 036384016 (in base 10) 12QC8J (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a.- 00040 Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: magnesio trisilicato 120 mg; crospovidone 60 mg; sodio stearato 3 mg; saccarina sodica 2,5 mg; aroma menta 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore acuto. Trattamento sintomatico dell'osteoartrite dolorosa. Dismenorrea primaria.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 029478, relativo al farmaco: «Domes» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036384016 «100 mg compresse orodispersibili» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,76 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,90 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Per la confezione: A.I.C. n. 036384016 «100 mg compresse orodispersibili» 30 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 66.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036384016 «100 mg compresse orodispersibili» 30 compresse – RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09452

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chinina Cloridrato Agenzia Industrie Difesa».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 557 del 26 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CHININA CLORIDRATO AGENZIA INDUSTRIE DIFESA, nella forma e confezione: «500 mg/2 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale.

Titolare A.I.C.: Agenzia Industrie Difesa - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via XX Settembre, 123/A, c.a.p. 00187, codice fiscale 97254170588.

Confezione:

«500 mg/2 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale - A.I.C. n. 036310011 (in base 10) 12N2ZV (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: S.A.L.F S.p.A. Laboratorio Farmacologico, stabilimento sito in via Marconi n. 2 - Cenate Sotto (Bergamo); A.I.D. Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, stabilimento sito in via Reginaldo Giuliani n. 201-Firenze;

composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: chinina bicloridrato 500 mg;

eccipiente acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di casi gravi di malaria dovuti a Plasmodium Falciparum o ad infezione mista o da specie non nota.

La somministrazione parenterale deve essere sostituita da quella orale non appena le condizioni del paziente lo consentano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «500 mg/2 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale - A.I.C. n. 036310011 (in base 10) 12N2ZV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 14,36 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036310011 «500 mg/2 ml concentrato per soluzione per infusone» 10 fiale - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09453

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Hexal AG»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 558 del 26 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM HEXAL AG nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Hexal AG, con sede legale e domicilio fiscale in D-83607 Holzkirchen, Industriestrasse, 25, Germania (DE).

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 036662017 (in base 10) 12YUS1 (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Help S.A. Pharmaceuticals - 10 Valaoritou Str GR 144 52, Metamorphosis - Atene, Grecia (tutte le fasi);

composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036038, relativo al farmaco: «Citalopram Brunifarma» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036662017 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,19 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036662017 « 40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09454

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visipaque»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 559 del 26 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VISIPAQUE anche nelle forme e confezioni: «270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml; «320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml.

Titolare A.I.C.: Amersham Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Dei Giardini, 7, c.a.p. 20121, Italia, codice fiscale 01778520302.

Confezione:

«270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 029354216 (in base 10) 0VZU78 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Amersham Health - Cork (Irlanda), Ida Business Park - Carrigtohill (tutte le fasi);

composizione: 1 flacone in polipropilene contiene:

principio attivo: iodixanolo 27,5 g;

eccipienti: trometamolo; sodio cloruro; calcio cloruro; sodio calcio edetato; acido cloridrico; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione:

«320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 029354228 (in base 10) 0VZU7N (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Amersham Health- Cork (Irlanda), Ida Business Park - Carrigtohill (tutte le fasi);

composizione: 1 flacone in polipropilene contiene:

principio attivo: Iodixanolo 32,60 g;

eccipienti: trometamolo; sodio cloruro; calcio cloruro; sodio calcio edetato; acido cloridrico; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico. Mezzo di contrasto per radiodiagnostica in cardioangiografia, angiografia cerebrale (convenzionale e DSA endoarteriosa), arteriografia periferica (convenzionale e DSA endoarteriosa), angiografia addominale (DSA endoarteriosa), urografia, flebografia e contrast enhancement in tomografia computerizzata.

Classificazione ai fini della rimborsabilita:

confezione: n. 029354216 «270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,95 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 24,68 euro.

confezione: n. 029354228 «320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 19,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 32,18 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 029354216 «270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 029354228 «320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09455

Autorizzazione all'importazione parallela di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Voltaren»

Estratto determinazione AIP/N n. 560 del 26 settembre 2005

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione n. IP: è autorizzata l'importazione parallela dalla Grecia del medicinale VOLTAREN «75 mg/3 ml ampoule» 5 ampoules con numero 26418/11-7-95.

Importatore: Società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale.

Codice IP: 036068029/IP (in base 10) e 12DQPX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: Diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: mannitolo, sodio metabisolfito, alcool benzilico, glicole propilenico, idrossido di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso lo stabilimento - Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella - Varese, autorizzato con decreto n. M-45/2004.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolarità liscia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: A.I.C. n. 036068029/IP «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 1,45 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 2,39 euro (IVA inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036068029/IP «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Estratto determinazione AIP/N n. 561 del 26 settembre 2005

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione n. IP: è autorizzata l'importazione parallela dalla Spagna del medicinale VOLTAREN «75 mg soluciòn inyectable» nella forma e confezione «75 mg/ampolla» 6 ampollas 3 ml - envase normal, numero di autorizzazione 55010.

Importatore: Società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale.

Codice IP: 036068017/IP (in base 10) 12DQPK (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: Diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: Mannitolo, sodio metabisolfito, alcool benzilico, glicole propilenico, idrossido di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso lo stabilimento Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C. sita in via per Origgio n. 112, Caronno Pertusella - Varese, autorizzato con decreto n. M-45/2004.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolarità liscia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: A.I.C. n. 036068017 «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 1,45 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 2,39 euro (IVA inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036068017 «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09456 - 05A09457

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naidif»

Estratto determinazione n. 520 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società E-Pharma Trento S.p.a., con sede in via Provina n. 2, Ravina di Trento , Trento, con codice fiscale 01420070227.

Medicinale: NAIDIF.

Confezione A.I.C. n. 035485010 - « 25 mg granulato effervescente» 20 bustine.

È ora trasferita alla società: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia n. 70 - Roma, con codice fiscale 03907010585.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09508

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Litio Carbonato»

Estratto determinazione n. 521 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Marvecs Services S.r.l., con sede in via Paracelso, 26 - Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale 02919050969.

Medicinale: LITIO CARBONATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 029979010 - 50 capsule 300 mg (sospesa)

A.I.C. n. 029979022 - 30 capsule 300 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società: Eisai S.r.l., con sede in via Vittor Pisani, 27 - Milano, con codice fiscale 04732240967.

Con conseguente variazione della denominazione in: Litio Carbonato Eisai.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09509

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio Levofolinato DNP».

Estratto determinazione n. 522 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D.N.P. Dietetic Nutritional Products S.r.l., con sede in via Francesco Petrarca, 22 - Milano, con codice fiscale n. 11827030153.

Medicinale: CALCIO LEVOFOLINATO DNP.

Confezioni:

A.I.C. n. 036159010 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 036159022 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 036159034 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

È ora trasferita alla società: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in viale G. Richard, 7 - Milano, con codice fiscale n. 11654150157.

Con variazione della denominazione in: Calcio Levofolinato Teva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09510

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becotide»

Estratto determinazione n. 523 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Glaxosmithkline S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2 - Verona, con codice fiscale n. 00212840235.

Medicinale: BECOTIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 023378019 - «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» flacone da 200 erogazioni;

A.I.C. n. 023378058 - «50 mcg spray nasale, soluzione» 1 flacone da 200 dosi;

A.I.C. n. 023378060 - «200 microgrammi/ml sospensione da nebulizzare» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 023378072 - «250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» flacone da 200 erogazioni.

È ora trasferita alla società: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede in 1, avenue De La Gare, Luxembourg, Lussemburgo.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09511

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antiacido Giuliani»

Estratto determinazione n. 524 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Giuliani S.p.a., con sede in via Palagi, 2 - Milano, con codice fiscale n. 00752450155.

Medicinale: ANTIACIDO GIULIANI.

Confezione A.I.C. n. 028099024 - 24 compresse masticabili.

È ora trasferita alla società: Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Contrada Sant'Emidio, Alanno scalo - Pescara, con codice fiscale n. 00556960375.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09512

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idrochinidina Ritardo Lircaps».

Estratto determinazione n. 525 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via Messina, 38 - Milano, con codice fiscale n. 06685100155.

Medicinale: IDROCHINIDINA RITARDO LIRCAPS.

Confezione A.I.C. n. 023165018 - «250 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8 - Valle Salimbene - Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09513

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sterozinil»

Estratto determinazione n. 526 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Euromedical 2000 S.r.l., con sede in via Nicolò Tartaglia, 15 - Roma, con codice fiscale n. 05394041007.

Medicinale: STEROZINIL.

Confezione A.I.C. n. 036274025 - «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede in via Cozzaglio, 24 - Brescia, con codice fiscale n. 00826170334.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09514

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciclozinil»

Estratto determinazione n. 527 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Euromedical 2000 S.r.l., con sede in via Nicolò Tartaglia, 15 - Roma, con codice fiscale n. 05394041007.

Medicinale: CICLOZINIL.

Confezione A.I.C. n. 036261028 - «0,1% crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede in via Cozzaglio, 24 - Brescia, con codice fiscale n. 00826170334.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09515

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pridinolo Nobel Farmaceutici».

Estratto determinazione n. 528 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 04177861004.

Medicinale PRIDINOLO NOBEL FARMACEUTICI.

Confezione A.I.C. n. 035080011 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml.

È ora trasferita alla società: DIF-INT Pharmaceutical B.V., con sede in Martinus Nijhofflaan, 2 - Delft, (Olanda).

Con variazione della denominazione: Pridinolo DIF-INT Pharmaceutical.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09516

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio Boniscontro e Gazzone».

Estratto determinazione n. 529 del 22 settembre 2005

Medicinale: LATTULOSIO BONISCONTRO E GAZZONE.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Pavia, 6 - Milano, codice fiscale n. 08205300588.

Confezione A.I.C. n. 036283012 - «66,7% soluzione orale» flacone 180 ml.

È ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l., con sede in via Egadi, 7 - Milano, codice fiscale n. 04483510964.

Con variazione della denominazione del medicinale in «Lattulosio Alter».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam Nobel».

Estratto determinazione n. 530 del 22 settembre 2005

Medicinale: DELORAZEPAM NOBEL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, codice fiscale n. 04177861004.

Confezione:

A.I.C. n. 036037012 - «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036037024 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036037036 - «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036037048 - «0,1% gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

È ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l., con sede in via Egadi, 7 - Milano, codice fiscale n. 04483510964.

Con variazione della denominazione del medicinale in «Delorazepam Alter».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09518

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina Union Health».

Estratto determinazione n. 531 del 22 settembre 2005

Medicinale: FLUOXETINA UNION HEALTH.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1 - Roma, codice fiscale n. 06831491003.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Confezione:

A.I.C. n. 034600027 - «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone 60 ml;

A.I.C. n. 034600039 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule.

È ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l., con sede in via Egadi, 7 - Milano, codice fiscale n. 04483510964.

Con variazione della denominazione del medicinale in «Fluoxetina Alter».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09519

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stixenil»

Estratto determinazione n. 532 del 22 settembre 2005

Medicinale: STIXENIL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1 - Roma, codice fiscale n. 06831491003.

Confezione:

A.I.C. n. 034893014 - «5 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 034893026 - «5 mg compresse rivestite» 30 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l., con sede in via Egadi, 7 - Milano, codice fiscale n. 04483510964.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09520

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diazepam Nobel».

Estratto determinazione n. 533 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, codice fiscale n. 04177861004.

Medicinale: DIAZEPAM NOBEL.

Confezione: A.I.C. n. 036151013 - «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l., con sede in via Egadi, 7 - Milano, codice fiscale n. 04483510964.

Con variazione della denominazione del medicinale in: DIAZEPAM ALTER.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09521

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam Union Health».

Estratto determinazione n. 534 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1, Roma, con codice fiscale 06831491003.

Medicinale: LORAZEPAM UNION HELATH.

Confezione:

A.I.C. n. 035749011 - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035749023 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili;

è ora trasferita alla società: Laboratori alter S.r.l, con sede in via Egadi, 7, Milano, con codice fiscale 04483510964.

Con variazione della denominazione del medicinale in: LORAZEPAM ALTER.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09522

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Union Health».

Estratto determinazione n. 535 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora, registrato a nome della società Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1, Roma, con codice fiscale 06831491003.

Medicinale: CEFTRIAXONE UNION HEALTH.

Confezione:

A.I.C. n. 036021018 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036021020 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036021032 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente 3,5 ml;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A.I.C. n. 036021044 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «flacone + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036021057 - «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone;

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l., con sede in via Egadi, 7, Milano, con codice fiscale 04483510964.

Con variazione della denominazione del medicinale in: CEFTRIAXONE ALTER.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09523

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propafenone Union Health».

Estratto determinazione n. 536 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1, Roma, con codice fiscale 06831491003.

Medicinale: PROPAFENONE UNION HEALTH.

Confezione:

A.I.C. n. 035009012 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 035009024 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l., con sede in via Egadi, 7, Milano, con codice fiscale 04483510964.

Con variazione della denominazione del medicinale in: PROPAFENONE ALTER.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09524

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialiltà medicinale per uso umano «Ceftazidima Bioniscontro e Gazzone».

Estratto determinazione n. 539 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Pavia, 6, Milano, con codice fiscale 08205300588.

Medicinale: CEFTAZIDIMA BONISCONTRO E GAZZONE.

Confezione:

A.I.C. n. 036546012 - «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036546024 -«1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036546036 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036546048 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l., con sede in via Egadi, 7, Milano, con codice fiscale 04483510964.

Con variazione della denominazione del medicinale in: CEFTAZIDIMA ALTER.

I lotti del medicinale già prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09525

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Idealavori soc. coop. a r.l.», in Codroipo.

Con deliberazione n. 2230 dd. 14 settembre 2005, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Idealavori società cooperativa a r.l.», con sede in Codroipo, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via del Gelso n. 7.

05A09498

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501237/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

€ 1,00